

COMUNE DI TELVE DI SOPRA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



PIANO REGOLATORE GENERALE

Variante 2018 – ADOZIONE DEFINITIVA

ADEGUATE AL PARERE DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
VERBALE N°21/18 DEL 23.10.2018

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PRIMA ADOZIONE DELIBERAC.C. 22 DEL 26.07.2018
ADOZIONE DEFINITIVA DELIBERAC.C. 2 DEL 22.01.2019

TELVE DI SOPRA – gennaio 2019

Redatte da arch. Roberto Vignola



TITOLO I: GENERALITA'	5
ART. 1 - NATURA, SCOPI, CONTENUTI DEL P.R.G.	5
ART. 2 - APPLICAZIONE DEL PIANO	5
ART. 3 - EFFETTI E COGENZA DEL P.R.G.	5
TITOLO II: DEFINIZIONI E PARAMETRI URBANISTICI.....	6
ART. 4 - CONDIZIONI DI EDIFICABILITA'	6
ART. 5 - APPLICAZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI	6
ART. 6 – STRUMENTI DI ATTUAZIONE E CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO	7
ART. 7 - DEFINIZIONI DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE	7
ART. 8 - PARAMETRI URBANISTICI E INDICI DELL'EDIFICAZIONE.....	7
ART. 9 - PARAMETRI EDILIZI E GEOMETRICI	7
ART.10 - DISTANZE MINIME PER LE COSTRUZIONI.....	7
ART. 11 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO	7
ART. 12 - DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGIO	8
TITOLO III: CRITERI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA	8
ART. 13 - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE.....	8
ART. 13.1 - AMBIENTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI	9
Art. 14 - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA CONSERVAZIONE DELLA QUALITA' AMBIENTALE.....	10
ART. 15 - PRESCRIZIONI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA NELLE ZONE URBANE.....	14
ART. 16 - PRESCRIZIONI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA NELLE ZONE EXTRAURBANE	14
TITOLO IV: SISTEMA AMBIENTALE.....	15
ART. 17 - INVARIANTI DEL P.U.P.	15
ART. 18 - MANUFATTI E SITI DI RILEVANZA CULTURALE	16
ART. 19 - AREE DI PROTEZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI.....	17
ART. 20 - AREE DI RISPETTO STORICO - PAESAGGISTICO - ABROGATO	19
ART. 21 - AREE DI TUTELA AMBIENTALE.....	19
ART. 22 - CORSI D'ACQUA E AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE	19
ART. 23 – AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI	20
ART. 24 - AREE NATURALI PROTETTE	20
ART. 25 – ATTIVITA' AMMESSE NELLE RISERVE LOCALI	21
ART. 26 - SITI INQUINATI	22
ART. 27 – SITI BONIFICATI DI EX DISCARICA RSU – RIPRISTINATI.....	22
ART. 28 - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	23
ART. 29 - TUTELA DELLE ACQUE	23
ART. 30 - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	23

TITOLO V: SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO.....	25
ART. 31 - AREE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI.....	25
ART. 32 - ZONE A: INSEDIAMENTI RESIDENZIALI D'ANTICA FORMAZIONE	26
ART. 33 - ZONE B: INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI RECENTE FORMAZIONE	27
ART. 34 - ZONE C: INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI NUOVA FORMAZIONE	29
ART. 35 - ZONE D: AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE	29
ART. 36 - AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE LOCALE	30
ART. 37 - ZONE E: AREE DEL TERRITORIO APERTO	31
ART.38 - AREE AGRICOLE	31
ART.38.1 - AREE AGRICOLE DI PREGIO	33
ART. 38.2 - AREE AGRICOLE DI RILEVANZA LOCALE	33
ART.38.3 - IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA	36
ART. 39 – AREA A PASCOLO	36
ART. 40 – AREA A BOSCO.....	37
ART. 41 - AREE AD ELEVATA INTEGRITA'	37
ART. 42 - ZONE F: AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI	38
ART. 43 - ATTREZZATURE PUBBLICHE.....	38
ART. 44 - VERDE PUBBLICO.....	39
ART. 45 - PARCHEGGI PUBBLICI.....	39
ART. 46 - ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNICI.....	40
ART. 47 - CIMITERI	40
ART. 48 - DISCARICHE DI INERTI	40
ART. 49 - ZONE H: VERDE PRIVATO	40
TITOLO VI: OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO	41
ART. 50 - INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE.....	41
ART. 51 - VIABILITA', SPAZI PUBBLICI E FASCE DI RISPETTO STRADALE	41
ART. 52 - IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE	44
ART. 53 - ELETTRODOTTI E METANODOTTI	44
TITOLO VII: STRUMENTI ATTUATIVI DELLE PREVISIONI DEL PRG	46
ART. 54 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE	46
TITOLO VIII: VINCOLI IDROGEOLOGICI.....	46
ART. 55 - VINCOLI PREORDINATI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO	46
ART. 56 - VINCOLI PREORDINATI ALLA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE	46
TITOLO IX: PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE	46
ART. 1 - DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE.....	46
ART. 2 - TIPOLOGIE COMMERCIALI E DEFINIZIONI.....	47

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI	47
ART. 4 - ATTIVITÀ COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO.....	48
ART. 5 - VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI	48
ART. 6 – ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INGROSSO.....	48
ART. 7 - SPAZI DI PARCHEGGIO.....	49
ART. 8 - ALTRE DISPOSIZIONI.....	49
ART. 9 - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI	49
ART. 10 - AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA.....	49
ART. 11 - AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI OLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI.....	50
ART. 12 - CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO IN EDIFICI ESISTENTI	50
ART. 13 - VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE.....	50
TITOLO X: PRESCRIZIONI FINALI	50
ART. 57 - DEROGHE.....	50
ART.58 - NORME TRANSITORIE E FINALI	50
ART. 59 – DISPOSIZIONI VINCOLANTI	51

TITOLO I: GENERALITA'**ART. 1 - NATURA, SCOPI, CONTENUTI DEL P.R.G.**

1. Il *Piano Regolatore Generale* è lo strumento urbanistico attraverso cui si attua a livello comunale, la pianificazione provinciale. Esso definisce direttive, prescrizioni e vincoli da osservare nella formazione dei piani attuativi per l'esecuzione degli interventi diretti sul territorio.
2. Il Piano Regolatore Generale è redatto conformemente all'art.24 c. 3 della L.P.15/2015)
3. Il *Piano Regolatore Generale* di Telve di Sopra è costituito dai seguenti elaborati:
 - le norme di attuazione;
 - la relazione illustrativa.
 - la cartografia comprendente:
 - n. 1 tavole del sistema ambientale in scala 1: 10.000;
 - n. 2 tavole del sistema insediativo in scala 1: 5.000 del territorio comunale;
 - n. 1 tavola del sistema insediativo in scala 1: 2.000 dei centri abitati;
4. Fanno parte integrante del *Piano Regolatore Generale* le indicazioni grafiche e normative del *Piano degli Insediamenti storici*.

ART. 2 - APPLICAZIONE DEL PIANO

1. L'attuazione del P.R.G. ha luogo secondo le indicazioni contenute nella cartografia in conformità a quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione.
Le indicazioni contenute nella cartografia vanno osservate nei limiti e con le specificazioni di cui agli articoli seguenti.
2. Il P.R.G. delimita le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte di piani attuativi e fissa i criteri, gli indirizzi e i parametri cui tali piani devono conformarsi, nel rispetto delle specifiche norme che regolano la materia.
3. Sulle aree non soggette a piano attuativo, le previsioni del PRG si attuano con intervento diretto, conseguiti a norma della L.P.15/2015 e del regolamento urbanistico edilizio provinciale, i necessari titoli abilitativi.

ART. 3 - EFFETTI E COGENZA DEL P.R.G.

1. Il P.R.G. ha valore cogente per tutti gli operatori, pubblici e privati, che svolgono azioni urbanistiche ed edilizie sul territorio comunale. L'attività edilizia e l'utilizzo dei suoli sono ammessi soltanto con le modalità indicate area per area, conformemente alle destinazioni d'uso e nel rispetto di eventuali vincoli.
2. Gli immobili e gli usi del suolo, che al momento dell'adozione del P.R.G. risultano in contrasto con le disposizioni del nuovo strumento urbanistico, possono subire modifiche solo per adeguarvisi. Sono comunque sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sino all'adozione definitiva, fra le norme previgenti e le nuove si applicano quelle più restrittive
3. Le varianti al piano regolatore generale si attuano nel rispetto dell'art.39 della L.P.15/2015.
4. Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalla Legge provinciale per il governo del Territorio e dal regolamento urbanistico edilizio provinciale.

TITOLO II: DEFINIZIONI E PARAMETRI URBANISTICI**ART. 4 - CONDIZIONI DI EDIFICABILITA'**

1. Ogni intervento di trasformazione edilizia o urbanistica deve essere conforme alle prescrizioni ed indicazioni contenute nelle presenti Norme di Attuazione.
2. I vincoli e le cautele speciali posti su alcuni siti e contesti territoriali, regolamentati con le aree di rispetto e di protezione, prevalgono sulle norme di zona.
3. L'edificabilità di un'area è subordinata alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria.
L'indicazione di edificabilità del P.R.G. non conferisce automaticamente la possibilità di edificare ove manchino o siano inadeguate le opere di urbanizzazione primaria, salvo che i concessionari si impegnino alla loro realizzazione secondo quanto previsto dall'art.84 della L.P:15/2015.
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono definite e disciplinate dall'art. 12 del Regolamento urbanistico provinciale.
4. L'amministrazione comunale o soggetti privati possono richiedere la predisposizione di piani attuativi, anche se non previsti nella cartografia di PRG, quando ricorrano le condizioni stabilite dall'art.4 comma 2 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale e quando la trasformazione urbanistica o edilizia di una o più aree di estensione superiore a 2500 mq sia predisposta con frazionamento e vendita del terreno in lotti edificabili. In tal caso si applica l'art.4 e 5 del regolamento urbanistico edilizio provinciale.
5. L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli devono essere supportate da adeguati accertamenti geologici, come stabilito dalle norme che regolano la materia. L'entità degli accertamenti è definita dalla cartografia idrogeologica provinciale, che costituisce a tutti gli effetti elaborato del PRG, e dalla cartografia del sistema ambientale.
6. In caso di discordanza tra gli elaborati cartografici, l'Amministrazione comunale svolgerà gli accertamenti necessari per risalire alla causa ed eseguirà le rettifiche necessarie, con le modalità previste dalle norme che regolano la materia.
7. All'interno del perimetro del centro storico e sugli edifici e manufatti sparsi di origine storica, ogni intervento di trasformazione edilizia o urbanistica, oltre alle presenti Norme, deve rispettare anche le prescrizioni e indicazioni contenute nelle Norme di Attuazione del PGTIS. In caso di contrasto fra le due normative prevalgono queste ultime. Trovano applicazione le disposizioni provinciali prevalenti sulla pianificazione subordinata.
8. Volumi interrati: è consentito costruire garage, cantine o depositi interrati sia nel centro storico che nelle aree residenziali purché le rampe di accesso siano a distanza congrua dal confine con le strade pubbliche o comunque non di pregiudizio all'accesso della viabilità pubblica e non ricadano nelle fasce di rispetto stradale. I volumi interrati non costituiscono volume ai fini urbanistici e possono essere realizzati a confine.
9. Le opere ed infrastrutture di pubblico interesse come ad esempio acquedotti, fognature, impianti di depurazione, strade, parcheggi, impianti irrigui, linee elettriche, telefoniche, tralicci etc etc. e relative opere complementari possono essere realizzate in ogni zona anche a prescindere dalla specifica previsione nel PRG, nel rispetto del D.P.G.P n.13-31 / leg d.d.29.06.2000.

ART. 5 - APPLICAZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI

1. L'edificazione di un'area comporta il divieto di utilizzo edificatorio della parte non necessaria al rispetto dell'indice di fabbricabilità e della superficie coperta. Può essere destinata ad ulteriore edificazione solo la superficie eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto degli indici in vigore.

2. I progetti soggetti a permesso di costruire devono individuare, nel rispetto degli indici urbanistici, le aree di pertinenza dei singoli fabbricati.

ART. 6 – STRUMENTI DI ATTUAZIONE E CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO

1. Le attività comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio sono disciplinate sulla base del capo III - Legge urbanistica provinciale (L.P. n. 15/2015) - strumenti di attuazione della pianificazione. Si applicano le disposizioni del regolamento urbanistico edilizio provinciale di cui agli artt.4,5,6.
2. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono definiti dall'art.77 della L.P. n. 15/2015

ART. 7 - DEFINIZIONI DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE

1. Si applicano le definizioni contenute nell'art.3 comma 4 della **L.P.15/2015** e art. 70 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale;

ART. 8 - PARAMETRI URBANISTICI E INDICI DELL'EDIFICAZIONE

1. Si applicano le definizioni contenute nell'art.3 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale, con riferimento al comma 5.

ART. 9 - PARAMETRI EDILIZI E GEOMETRICI

1. Si applicano le definizioni contenute nell'art.3 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale, ~~con riferimento al comma 6.~~

ART.10 - DISTANZE MINIME PER LE COSTRUZIONI

1. Tutti gli interventi edificatori, ed in particolare le nuove costruzioni e gli ampliamenti delle costruzioni esistenti, devono rispettare le distanze minime tra fabbricati e dai confini stabilite dall'allegato 2 alla delibera della G.P. n. 2023 di data 3 settembre 2010, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a m 1.50. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati.
3. Ai fini del rispetto delle distanze dai confini, costituiscono confine anche i perimetri delle zone F "Aree per attrezzature e servizi pubblici".
4. Per i manufatti accessori, **così come definiti dal PRG**, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di 3 metri misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni.
5. Per i volumi tecnici valgono le disposizioni fissate ~~per gli edifici~~ **dall'art.7 del Regolamento urbanistico edilizio**
6. Per le distanze minime dagli edifici dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative opere di sostegno come scogliere, terre armate ed altri manufatti ad esclusione dei manufatti accessori di cui al punto 5, valgono le disposizioni stabilite dagli artt. 9, 10, 11 e 12 dell'allegato 2 alla delibera della G.P. n. 2023/2010.

ART. 11 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO

1. Gli interventi volti a favorire il risparmio energetico degli edifici usufruiscono di scomputi dei volumi, delle distanze e delle altezze secondo quanto stabilito dall'art. 86 della L.P. ~~n.15/2015~~ **n.1/2008** e dal relativo disposto attuati-vo (deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 d.d.

25 giugno 2010 – n.1858 del 26 agosto 2011).

8

ART. 12 - DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGIO

1. Ai sensi dell'art.60 della L.P.15/2015, trovano applicazione le disposizioni del Capo III – Spazi di Parcheggio del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e con rimando all'art.13 del medesimo, la tabella A – spazi di parcheggio – funzioni e standard e relativi schemi esemplificativi.
2. Gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento e il cambio di destinazione d'uso dei manufatti esistenti devono prevedere, in relazione alle funzioni dell'edificio, spazi di parcheggio nella misura stabilita dalle norme di zona e dalle disposizioni provinciali che regolano la materia, ~~di cui si riportano le tabelle delle funzioni e delle dotazioni, che costituiscono un limite inderogabile.~~
E' fatto salvo l'obbligo di riservare almeno un quarto dello spazio minimo richiesto direttamente accessibile dall'esterno del lotto di pertinenza, al fine di non gravare sulla pubblica via con l'occupazione della stessa.
- ~~3. Lo spazio per il parcheggio è la superficie netta a ciò destinata, funzionalmente utilizzabile e realmente dimostrata, con esclusione degli spazi di accesso e di manovra. Ad ogni posto macchina devono essere attribuiti almeno 12.50 mq.
Ai fini del presente articolo, si considera superficie a parcheggio quella che si ottiene moltiplicando il numero dei posti macchina proposti dal progetto per 12.50 mq, indipendentemente dalla loro superficie reale se superiore al minimo consentito.~~
- ~~4. Nello aree destinate all'edificazione, per comprovati motivi tecnici, è consentito costruire parcheggi interrati in aderenza ai fabbricati esistenti in deroga alla superficie coperta massima, fino a soddisfare gli standard minimi di legge.~~
5. Per le dotazioni di parcheggio delle strutture commerciali si rimanda all'art.19 del regolamento urbanistico edilizio provinciale ed al titolo IX delle presenti Norme tecniche di attuazione;

TITOLO III: CRITERI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

ART. 13 - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE

1. L'assetto morfologico, paesaggistico e funzionale dei luoghi, sia negli spazi aperti che nelle urbanizzazioni, non può essere modificato da interventi che compromettano la stabilità del suolo, le condizioni idrogeologiche ed i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.
La trasformazione edilizia deve rispettare le seguenti regole:
2. Barriere architettoniche:
Oltre al rispetto della vigente legislazione, in tutti i casi di nuova costruzione le sistemazioni delle aree di pertinenza, ivi compreso l'accesso al piano terreno, devono essere totalmente privi di ostacoli architettonici. La eventuale presenza di ostacoli va superata con pendenze del terreno.
La presente norma si applica, per quanto compatibile con le preesistenze, anche nei casi di ampliamento o di totale trasformazione dell'immobile.
3. Inquinamento acustico:
Alle domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a strutture di servizi commerciali polifunzionali deve essere allegata una documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dal comma 4 dell'art. 8 della Legge 26.10.1995 n. 447.

Ai sensi della medesima Legge, unitamente alla richiesta del rilascio del permesso di costruire o dell'approvazione di piani attuativi è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade di qualsiasi classe, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, eliporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi.

In dipendenza dalle risultanze di tale valutazione previsionale, alla richiesta di permesso di costruire sia per aree soggette ad intervento edilizio diretto che per lotti o comparti di un piano di area o di un piano attuativo deve essere allegata idonea documentazione atta a definire le soluzioni tecniche adottate per garantire una adeguata protezione dal rumore delle aree e degli ambienti previsti per la tipologia di costruzioni sopra richiamate.

4. Permeabilità dei suoli:

Nei casi di trasformazione dei terreni (in particolare quando un suolo permeabile viene in parte impermeabilizzato) va previsto un sistema di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche e/o una loro dispersione negli spazi a verde, purché non arrechino danni alle proprietà finitime, altrimenti vanno allacciati alla rete delle acque bianche dove esista. Tale sistema dovrà garantire la dispersione per processi lenti delle acque meteoriche raccolte ed un loro impiego per usi non pregiati (irrigazione aree verdi, servizi igienici, ecc.). Di norma non è ammesso in nessun caso il convogliamento delle acque bianche in fognatura in tutti i casi di trasformazione di aree agricole in aree urbanizzate. Anche nelle zone consolidate l'utilizzo dei parametri edilizi è subordinato alla verifica della permeabilità dei suoli che favorisca la massima previsione di superfici permeabili.

5. Spazi a verde privato:

Fatto salvo quanto diversamente prescritto dalle presenti norme, la superficie fondiaria pertinente all'intervento (al netto delle quote pubbliche) deve essere lasciata permeabile per almeno il 30%. A tal fine vengono considerati spazi permeabili anche solai con soprastanti almeno cm.40 di terreno drenante (copertura a verde estensivo).

La presente norma si applica in tutti i casi di ampliamento o riduzione esterni alla sagoma dell'edificio e nei casi di nuova costruzione. Nelle zone produttive la norma si intende assolta con la messa a dimora di specie arboree ed arbustive in grado di realizzare una copertura sufficiente per assolvere le funzioni di ombreggiamento, schermatura, filtro e miglioramento microclimatico in genere.

La progettazione ecologico-funzionale del verde viene a far parte integrante dell'intero intervento di trasformazione.

ART. 13.1 - AMBIENTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

- 1. I seguenti criteri generali devono essere osservati in tutti gli interventi edilizi aventi come oggetto edifici esterni al perimetro degli insediamenti di antica formazione.
- 2. Nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati destinati alla residenza, ai servizi, alle attività terziarie o rurali vanno osservate le seguenti indicazioni:
 - a) le costruzioni all'interno degli abitati devono adeguarsi ai tessuti edilizi circostanti per quanto riguarda le masse, gli assi di orientamento e gli allineamenti. Nei terreni in pendenza gli scavi ed i riporti vanno minimizzati: a questa esigenza va conformato lo sviluppo planimetrico dei corpi di fabbrica, dal quale deriva la direzione dei colmi dei tetti. I volumi edilizi vanno disposti in posizioni marginali rispetto ai lotti e il più vicino possibile agli altri edifici, in modo da poter mettere in comune le strade d'accesso, ridurre gli oneri relativi e salvaguardare il più possibile gli spazi liberi nel contesto urbano;

- b) le costruzioni in territorio aperto devono adottare i medesimi criteri, tenendo comunque presente, che nel contesto paesaggistico assumono un ruolo di maggior responsabilità, in quanto si configurano spesso come emergenze visive. Le nuove costruzioni devono essere preferibilmente accorpate ai fabbricati esistenti, defilate dalle visuali, collocate ai margini dei vari contesti paesaggistici, mirando ovunque al risparmio di suolo. I nuovi volumi devono adeguarsi all'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti, i riporti di terreno, l'esecuzione di piazzali e le opere di sostegno. Le tipologie edilizi devono riprendere, interpretandole ed attualizzandole, quelle tradizionali;
- c) gli interventi complessi ed i piani attuativi devono prevedere volumetrie accorpate in funzione della densità e delle volumetrie previste, al fine di determinare tessuti urbani razionali ed organici. La viabilità deve essere contenuta nello sviluppo lineare e va sempre dotata di percorsi pedonali ben distinti. La disposizione dei fabbricati deve tener conto del contesto ambientale specifico di ogni area. Le visuali significative e gli scorci panoramici vanno salvaguardati e valorizzati. La progettazione dei singoli edifici deve essere improntata da uniformità compositiva e semplicità formale ed integrata a quella degli spazi liberi: giardini, orti, parcheggi e strade. Anche la tipologia delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione deve tener conto dei contesti ambientali e dei tessuti edilizi limitrofi. L'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) va progettato e realizzato contestualmente agli edifici adottando essenze arboree e materiali tipici del posto ed evitando l'inserimento di elementi estranei al contesto. Va fatto ampio uso del verde per valorizzare gli edifici ed armonizzarli nel paesaggio. I progetti devono essere elaborati con particolare attenzione all'ambiente ed all'architettura, curando la qualità dei dettagli, dei particolari, delle finiture e degli arredi esterni.
3. Nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati produttivi, commerciali o zootecnici vanno osservate le seguenti indicazioni:
- a) la progettazione degli edifici, delle infrastrutture e dell'arredo esterno deve essere contestuale;
- b) l'approntamento dei suoli deve eseguire il criterio di minima alterazione del terreno. Se questo è in declivio, vanno eseguiti terrazzamenti con scarpate inerbite, riducendo al minimo i muri di sostegno, per i quali è vietato il calcestruzzo a vista;
- c) i nuovi fabbricati devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche del contesto ambientale. Le masse, le forme ed i materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona e riprenderne i caratteri più tipici;
- d) nei prospetti in vista, i materiali tradizionali devono prevalere su quelli di nuova produzione, che non rientrano nella tradizione costruttiva locale. Le coperture devono essere preferibilmente a padiglione con i manti in metallo o in materiale tradizionale, escludendo i tetti piani e gli shed in vista.
4. Si ricorda infine che, ai sensi della Dir. 92/43/CEE "Habitat", allegati II e IV, i Chiroteri (pipistrelli) sono micro mammiferi tutelati per i quali si richiede una protezione rigorosa ovunque essi siano presenti.
Per tutti gli interventi su edifici esistenti è necessario eseguire un accertamento preventivo circa la presenza di colonie di chiroteri al fine di prevedere eventuali misure di mitigazione ed attenuazione dei progetti su questa specie.

Art. 14 - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA CONSERVAZIONE DELLA QUALITA' AMBIENTALE

1. Gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio, ammessi dalle singole norme di zona, sia per il territorio extraurbano sia per il territorio urbanizzato e urbanizzabile, non devono compromettere l'assetto idrogeologico e i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.

2. Gli interventi edilizi, al fine di assicurare la conservazione e valorizzazione della qualità ambientale e paesaggistica, devono osservare i seguenti criteri generali.

3. Per la ristrutturazione di fabbricati tradizionali esistenti, al di fuori delle aree disciplinate dal PGTIS, vanno osservate le seguenti indicazioni:

- a) La struttura portante del tetto andrà realizzata seguendo i caratteri costruttivi e morfologici tradizionali: l'uso eventuale di materiali e soluzioni costruttive diverse da quelle tradizionali va limitato alle componenti strutturali non in vista. La tipologia della copertura, la pendenza e l'orientamento delle falde vanno mantenute come in origine. E' consentita la realizzazione di finestre in falda per l'illuminazione dei sottotetti. I nuovi manti di copertura dovranno essere realizzati con materiali e colori tradizionali.
- b) I tamponamenti dei sottotetti, ove non possano essere ripristinati, devono essere eseguiti con assiti grezzi, con eventuali pareti interne in muratura, e posti sul filo interno delle murature perimetrali. Le eventuali nuove aperture devono conformarsi alle strutture preesistenti.
- c) I fronti dei fabbricati dovranno, di norma, essere intonacati e tinteggiati con prodotti idonei riproponendo quelli originali, uniformando tra loro tutti i prospetti esterni indipendentemente dalla proprietà delle porzioni di edificio, avendo cura di conseguire omogeneità formale e compositiva su tutti i prospetti dell'edificio. Per le tinteggiature sono esclusi trattamenti con prodotti plastici, graffiati e simili. Le murature realizzate con pietra faccia vista andranno mantenute, intervenendo ove necessario con limitati rabbocchi di intonaco nelle fughe. In linea generale sono da evitarsi gli abbassamenti e le zoccolature con materiali diversi da quelli impiegati nelle parti superiori delle facciate.
- d) Su tutti i prospetti va mantenuta la partitura originaria dei fori, le loro dimensioni, i loro caratteri costruttivi e gli elementi architettonici di decorazione (stipiti, davanzali, cornici) in pietra. L'eventuale apertura di nuovi fori nelle pareti esterne deve rispondere alle caratteristiche architettoniche originarie delle facciate. Sono comunque escluse le forature in cui la dimensione orizzontale risultasse maggiore di quella verticale.
- e) Gli infissi dovranno essere realizzati con materiali tradizionali. Le ante ad oscuro dovranno essere esclusivamente del tipo tradizionale ed in legno. Eventuali inferriate o grate di protezione dovranno essere in ferro, di disegno semplice e richiamarsi alle forme tradizionali.
- f) I parapetti dei poggioli dovranno essere realizzati con materiali tradizionali con disegno semplice e coerente con la tradizione costruttiva locale.
- g) Le soluzioni progettuali, compositive e materiali adottati per la ristrutturazione delle facciate devono essere coerenti anche nel caso di differenti proprietà. Le scelte adottate devono essere condivise con l'obbligo, nell'eventualità di tempi differenti di ristrutturazione, di giungere all'uniformità dei fronti. Poggioli, parapetti, serramenti, ante ad oscuro e tinteggiatura, materiali di tamponamento e finitura devono essere coerenti ed uniformi su tutti i fronti dell'edificio trattato.
- h) Gli ampliamenti, ove consentiti, possono essere realizzati sia per aggiunte laterali che per sopralzo, secondo i seguenti criteri da intendersi in ordine di priorità:
 - sopraelevazione per consentire il recupero funzionale del sottotetto, con utilizzo di materiali tradizionali;
 - completamento con forma geometrica chiusa, sostanzialmente rettangolare, della pianta dell'organismo edilizio esistente.

4. Per le ristrutturazioni insistenti su edifici recenti, nuove costruzioni di fabbricati residenziali vanno osservate le seguenti indicazioni:

- a) Le trasformazioni di edifici recenti devono conformarsi all'edilizia tradizionale del luogo.

Sono escluse soluzioni tipologiche e morfologiche contrastanti con i caratteri ambientali dei siti. La configurazione ed i materiali dei manti di copertura devono risultare del medesimo tipo e dello stesso colore di quelli presenti nel contesto circostante.

- b) Le tipologie, gli assi di orientamento e gli allineamenti degli edifici di nuova costruzione devono adeguarsi ai tessuti edilizi circostanti, così anche i materiali, i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono essere coerenti a quelli dell'immediato intorno. Lungo i pendii le schiere di edifici avranno andamento parallelo alle curve di livello. La progettazione dei singoli edifici deve essere improntata da unitarietà compositiva e semplicità formale ed integrata a quella degli spazi liberi.
- c) Gli infissi e le ante ad oscurio dovranno essere realizzati preferibilmente con materiali tradizionali. In alternativa è ammesso l'uso di infissi in alluminio o pvc e ante ad oscurio in alluminio, evitando soluzioni di mimesi finito legno o pvc preferibilmente di colore bianco. Gli infissi dovranno essere preferibilmente di colore bianco.. Nel caso di altre soluzioni è obbligatoria l'acquisizione del parere paesaggistico preventivo della Commissione Edilizia Comunale che valuterà un'apposita campionatura in rapporto all'edificio.
- d) I parapetti dei poggiali dovranno essere realizzati con materiali tradizionali a disegno semplice e coerenti con la tradizione costruttiva locale. E' consentita la realizzazione di parapetti in alluminio o pvc alla trentina o a semplice disegno, con colorazione coerente con l'edificio. Nel caso di altre soluzioni è obbligatoria l'acquisizione del parere paesaggistico preventivo della Commissione Edilizia Comunale che valuterà campionatura in rapporto all'edificio;
- e) Le soluzioni progettuali, compositive e materiali adottati per la ristrutturazione delle facciate devono essere coerenti anche nel caso di differenti proprietà. Le scelte adottate devono essere condivise con l'obbligo, nell'eventualità di tempi differenti di ristrutturazione, di giungere all'uniformità dei fronti. Poggiali, parapetti, serramenti, ante ad oscurio e tinteggiatura devono essere coerenti ed uniformi su tutti i fronti dell'edificio trattato.
- f) L'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) va progettato e realizzato contestualmente agli edifici, adottando essenze arboree e materiali tipici di ciascuna zona ed evitando l'insediamento di elementi esotici, estranei ai diversi contesti locali. Va fatto largo uso del verde in essenze caducifoglie (alberi, siepi, aiuole) sia per valorizzare gli edifici notevoli ed armonizzarli con il paesaggio, sia per mascherare quelli scadenti ed inserirli più organicamente nel contesto. Le nuove costruzioni negli spazi aperti saranno preferibilmente accorpate ai fabbricati esistenti, in posizioni defilate rispetto alle visuali paesaggistiche significative che vanno salvaguardate. I nuovi volumi vanno inseriti nell'andamento naturale del terreno, e dovranno incassarsi in esso qualora pendente, evitando gli sbancamenti a monte. Le tipologie edilizie devono essere quelle tradizionali di ogni area e di ogni funzione;

5. Per le ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati produttivi o comunque diversi da quelli residenziali, alberghieri e rurali vanno osservate le seguenti indicazioni:

- a) La progettazione degli edifici, delle infrastrutture e dell'arredo esterno deve essere contestuale. I nuovi fabbricati devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche di contesto ambientale. Le masse, le forme, i materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona e riprendere i caratteri più tipici;

6. Vanno sempre assicurate la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti, depositi, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell'ambiente e dell'abitato.

7. L'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione deve preservare l'equilibrio idrogeologico e la stabilità dei versanti mediante misure per la protezione dei suoli non coperti da edifici.

Per aumentare l'evaporazione, le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdate dovunque possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti; per aumentare il percolamento profondo, le opere di pavimentazione vanno eseguite con coperture filtranti (nelle cunette stradali, nei parcheggi, sui marciapiedi).

L'inerbimento delle superfici non edificate va realizzato mediante utilizzo di specie perenni, a radici profonde.

Per diminuire la velocità del deflusso superficiale, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati.

Per contenere la predisposizione all'erosione, tutti gli interventi e accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti ed intensi laddove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità.

8. Le nuove strade dovranno essere eseguite curando con particolare attenzione il progetto, in riferimento all'inserimento ambientale delle opere, adottando idonee misure di mitigazione per la riduzione degli impatti negativi.

Per le strade non classificate dal PRG, la scelta del tracciato dovrà essere attentamente valutata, e per quanto possibile adeguata alla morfologia del luogo, i muri di sostegno dovranno avere dimensioni limitate, specie in altezza, e preferibilmente dovranno essere sostituiti da rampe inerbite anche a gradoni; le strade dovranno essere disposte ai margini dei fondi agricoli in modo da costruire dei confini anche visivi meglio se alberati. Scavi e riporti vanno limitati al minimo e accuratamente rinverdati o rifiniti con muri di pietrame, con il paramento a vista in pietra locale.

Per le strade classificate, i nuovi tracciati e i lavori di potenziamento dovranno curare particolarmente l'inserimento paesaggistico dei manufatti e delle opere d'arte.

In generale, sia nei lavori stradali che in quelli per la infrastrutturazione del territorio le opere in vista dovranno essere sempre eseguite impiegando tecniche tradizionali e materiali locali: la pietra per le murature, il legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette. L'uso del cemento armato a vista e di strutture metalliche va limitato ai casi richiesti da necessità tecnico-costruttive.

9. I manufatti per gli edifici tecnici, le cui caratteristiche edilizie non rispondono agli stili dell'architettura locale, devono essere oggetto di attenta progettazione per un corretto inserimento nei diversi contesti paesaggistici, adottando opportuni criteri di ambientamento.

10. Nei terreni coltivati entro le aree agricole tutelate sono da limitare, per quanto possibile, quei cambi di coltura che - in ciascun contesto ambientale e funzionale - generino sostanziali alterazioni ai quadri paesistici esistenti e protetti. Vanno anche limitate le trasformazioni che coinvolgano negativamente la morfologia dei luoghi, i percorsi, i muri di sostegno, le recinzioni, i terrazzamenti, l'arredo degli spazi aperti, nei quali le opere consentite saranno preferibilmente quelle dirette al ripristino di situazioni degradate, all'eliminazione delle superfetazioni peggiorative, al miglioramento funzionale nel rispetto dei caratteri originali dei luoghi.

In tali opere andranno impiegate tecniche e materiali tradizionali, escludendo pertanto, ove possibile, il cemento armato a vista, il fibrocemento, le resine sintetiche, le plastiche, i metalli diversi da quelli usati nel passato sul posto, e preferendo invece il pietrame, il legno, il laterizio.

Sono inoltre da evitare, per quanto possibile, l'alterazione dell'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati ad un notevole aumento della produttività agricola.

ART. 15 - PRESCRIZIONI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA NELLE ZONE URBANE

1. In tutti gli interventi edilizi aventi come oggetto edifici esterni al perimetro dei centri storici devono essere rispettati i seguenti criteri:
 - a) le alberature d'alto fusto esistenti devono essere rigorosamente rilevate, indicate nelle planimetrie e documentate fotograficamente. I progetti edilizi, anche per le parti in sottosuolo, devono essere studiati in modo da rispettare la vegetazione esistente, avendo cura di non offenderne gli apparati radicali;
 - b) le specie arboree pregiate vanno conservate;
 - c) parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, e, quindi, anche delle zone alberate, a prato, a giardino, compresa la eventuale delimitazione delle zone a coltivo, e la dettagliata definizione, anche per quanto riguarda i materiali impiegati, delle zone pavimentate;
 - d) in tutte le zone, ad esclusione dei centri storici, è prevista la messa a dimora di alberatura ad alto fusto a foglia caduca e di gruppi di arbusti nell'area di proprietà pertinente all'intervento. La scelta delle specie dovrà essere effettuata prediligendo le qualità autoctone;
 - e) le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e comunque opportunamente collegati fra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali;
 - f) nelle zone per le attività produttive il verde dovrà essere realizzato a fasce alberate di isolamento e filtro di adeguata profondità. In prospicenza di zone per la viabilità il verde dovrà assolvere alla riduzione dell'impatto acustico.

ART. 16 - PRESCRIZIONI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA NELLE ZONE EXTRAURBANE

1. Nelle zone extraurbane il P.R.G. persegue l'obiettivo di valorizzazione dell'edilizia esistente in rapporto al paesaggio mediante:
 - la conservazione delle specie arboree di pregio;
 - la conservazione degli elementi che caratterizzano il paesaggio agrario (viali, siepi, filari, gruppi arborei ecc.);
 - la progettazione degli spazi aperti che valorizzi le sistemazioni a verde e le aree di pertinenza;
 - la creazione di viali alberati d'accesso;
 - la messa in opera di alberature di alto fusto e di gruppi di arbusti (utilizzando essenze locali o essenze naturalizzate specifiche della zona) nella pertinenza dell'immobile. La messa in opera può avvenire in aree esterne a quella dell'intervento, privilegiando la formazione di corridoi ecologici, l'ampliamento o la ricostruzione di aree boscate, il rinverdimento delle sponde di specchi d'acqua ecc.
2. Per gli edifici posti in prossimità di strade, il verde dovrà essere disposto in modo da ridurre l'inquinamento acustico e la propagazione di polveri, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale. Nelle aree in cui insistono attività produttive, il verde dovrà essere realizzato a fasce alberate di protezione di adeguata profondità.
3. I percorsi storici e la viabilità, con le relative visuali panoramiche, sono oggetto di particolare tutela.

La tutela è finalizzata al mantenimento di tutti quegli elementi che connotano l'ambiente vallivo, collinare e montano; a tal fine vanno ripristinate, con tecniche e materiali congrui, le pavimentazioni ed i muriccioli a secco che caratterizzano tali percorsi. Per la tutela della visuale panoramica va evitata la compromissione delle prospettive, che dovranno essere

tenute in conto nel progetto del verde.

Sono considerati beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 4) lettere f) e g) del D.Lgs. 42/2004 anche le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico". Ogni intervento rientrante nella casistica del presente capoverso è soggetto alla preventiva autorizzazione del Soprintendente;

4. Nelle zone agricole le nuove recinzioni delle proprietà (ad eccezione delle strutture di ingresso) devono essere formate con siepi vive, rete metallica, cancellata con zoccolo totalmente interrato, o staccionata.
Le recinzioni esistenti (ad esclusione di quelle di valore) vanno adeguate in caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento dell'immobile.
5. Nella progettazione delle opere stradali va prestata particolare cura al disegno delle opere d'arte ed alla tipologia dei manufatti, nonché al loro inserimento nel quadro paesaggistico ed alla sistemazione finale. Scavi e riporti vanno ridotti al minimo e comunque sistemati, inerbiti e piantumati, con essenze arboree locali. I tracciati e la pendenza devono adeguarsi alla morfologia dei luoghi. I muri di sostegno devono avere estensione ed altezza limitata ai minimi tecnicamente necessari e vanno rivestiti in massello di pietra locale. Nei pascoli e nelle aree agricole le nuove strade devono, per quanto possibile, seguire i margini del bosco, con tracciati disposti secondo livellette tali da evitare rotture nel quadro paesaggistico e visibili opere d'arte.
6. Gli impianti tecnologici, quali cabine elettriche, centraline di pompaggio, opere di presa degli acquedotti, centrali per le telecomunicazioni, ecc., devono essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento nel contesto paesaggistico. In generale vanno adottati criteri di mimetizzazione, sia per quanto riguarda i materiali e i colori che per gli elementi costruttivi e le masse. In ogni caso le soluzioni progettuali devono essere dei validi compromessi tra quanto tecnicamente imposto dalla natura dei manufatti in questione e le esigenze di ambientazione, che richiedono l'assorbimento visivo di quei fabbricati nel contesto naturale.
7. Le medesime cautele valgono per gli interventi di difesa del suolo, quali muri di sostegno, terrazzamenti, paravalanghe, ecc., che vanno eseguiti con tecniche tradizionali e con opere la cui apparenza esterna e i caratteri costruttivi meglio si conformino alla morfologia, alla topografia, alla copertura superficiale e vegetazionale dei terreni e che devono inserirsi nell'ambiente nel modo più armonico possibile senza alterare i profili salienti e i caratteri principali degli scenari di contesto.

TITOLO IV: SISTEMA AMBIENTALE

ART. 17 - INVARIANTI DEL P.U.P.

1. Il PUP definisce "invarianti" gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, meritevoli di tutela e valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale (L.P. 5/2008 e s.m., art. 8).
Costituiscono invarianti i seguenti elementi (PUP, allegato D):
 - a) i principali elementi geologici e geomorfologici;
 - b) i beni del patrimonio dolomitico;
 - c) la rete idrografica costituita dal sistema delle acque superficiali e sotterranee, nonché dai ghiacciai;
 - d) le foreste demaniali, i boschi di pregio e le aree a elevata naturalità;
 - e) le aree agricole di pregio;
 - f) i paesaggi rappresentativi, cioè beni ambientali, beni archeologici, architettonici, storico-artistici rappresentativi.

2. Sono classificati dal PUP e riportati in cartografia di PRG i seguenti elementi:

Beni architettonici e artistici rappresentativi:

si rimanda al successivo art.18 comma 2

Beni ambientali:

Malga Mendana - 042

Altre aree di interesse archeologico:

si rimanda al successivo art.19 comma 5

3. Ogni intervento interessante siti od elementi menzionati al comma precedente fa riferimento a quanto disposto dalle leggi specifiche.

ART. 18 - MANUFATTI E SITI DI RILEVANZA CULTURALE

1. Sono i manufatti ed i siti vincolati ai sensi del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42) nelle seguenti modalità:

- (art. 5) presenza interesse - i beni pubblici riconosciuti di interesse storico artistico pur soggetti alle prescrizioni di tutela, , dovranno essere sottoposti a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato decreto e potranno essere riconfermati o esclusi dall'elenco.;

- (art. 10) vincolo diretto;

- (art. 11) sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista.

- (art. 12) sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di settant'anni, di proprietà di Enti o Istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro.

- (art. 45) vincolo indiretto;

~~I beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela quali gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista; ogni intervento è soggetto ad autorizzazione del Soprintendente.~~

- Sono altresì considerati beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 4) lettere f) e g) del D.Lgs. 42/2004 anche “le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”. Ogni intervento è soggetto alla preventiva autorizzazione del Soprintendente;

L'esatta individuazione catastale è quella contenuta nel provvedimento di vincolo. Ogni intervento interessante siti o manufatti è soggetto a preventiva autorizzazione da parte della **Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento**.

2. L'elenco dei manufatti e siti vincolati, alla data di approvazione del presente strumento urbanistico, è riportato qui di seguito:

Vincolo diretto:

01 - Chiesa di San Giovanni del Sassetto P.ED.1

02 - Chiesa di San Giovanni battista P.ED.187

03 – Edicola di nostra signora del sacro cuore di Gesù p.ed.707

Vincolo indiretto:

zona di rispetto della chiesa di *San Giovanni del Sassetto*

P.F. 33/4	TELVE DI SOPRA PRIVATA
P.ED. 188/2	TELVE DI SOPRA PRIVATA
P.ED. 399	TELVE DI SOPRA PRIVATA
P.ED. 437	TELVE DI SOPRA PRIVATA
P.ED. 478	TELVE DI SOPRA PRIVATA
P.ED. 512	TELVE DI SOPRA PUBBLICA
P.ED. 188/1	TELVE DI SOPRA PRIVATA
P.F. 33/3	TELVE DI SOPRA PUBBLICA
P.F. 32	TELVE DI SOPRA ECCLESIAST
P.F. 558/2	TELVE DI SOPRA PUBBLICA
P.F. 558/5	TELVE DI SOPRA ECCLESIAST
P.F. 33/1	TELVE DI SOPRA PRIVATA
P.F. 33/6	TELVE DI SOPRA PRIVATA
P.F. 33/7	TELVE DI SOPRA PRIVATA
P.ED. 364	TELVE DI SOPRA PRIVATA
P.ED. 476	TELVE DI SOPRA PRIVATA
P.ED. 477	TELVE DI SOPRA PRIVATA

Verifica di interesse da sottoporre a verifica :

01 - Cimitero di Telve di Sopra	P.ED.512
02 - Edicola di S.Giovanni	su parte della P.F.1747
03 - edicola di Nostra Signora	su parte della P.F.1695
04 - edicola di S.Antonio	su parte della P.F.1695

3. ~~Rivestono altresì interesse culturale i manufatti attribuibili al primo conflitto mondiale, ai sensi della legge di Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale (L. 7 marzo 2001 n. 78).~~

~~Qualsiasi intervento interessante tali manufatti deve essere comunicato alla Soprintendenza ai Beni Culturali della P.A.T..~~

Ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", risultano tutelati tutti i manufatti, le opere di fortificazione, e segni sul territorio legati alla Prima guerra mondiale, la Legge stabilisce che sono vietati gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni, mentre qualsiasi intervento di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione deve essere comunicato alla Soprintendenza per i Beni Architettonici almeno due mesi prima dell'inizio delle opere.

4. ~~Si ricorda infine che, ai sensi della Dir. 92/43/CEE "Habitat", allegati II e IV, i Chirotteri (pipistrelli) sono micro mammiferi tutelati per i quali si richiede una protezione rigorosa ovunque essi siano presenti.~~

~~Per tutti i manufatti e siti di rilevanza culturale indicati nel presente articolo, nel caso vengano previsti interventi antropici di trasformazione, adeguamento, messa in sicurezza ecc., è necessario eseguire un accertamento preventivo circa la presenza di colonie di chirotteri al fine di prevedere eventuali misure di mitigazione ed attenuazione dei progetti su questa specie.~~

ART. 19 - AREE DI PROTEZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI

1. ~~Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela, in sintonia con quanto enunciato dal D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dalla LP 17 febbraio 2003, n.1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali) e dal Piano Urbanistico Provinciale (Allegato 1 - Elenchi di invariati, par. 1.4 e 1.5). La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali - Ufficio beni archeologici della P.A.T., che potrà~~

~~eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni, come previsto dall'art.9 della L.P. 17.02.03, n.1, sui perimetri o sulla classe di tutela, secondo le caratteristiche di seguito descritte:~~

~~2. AREE A TUTELA 01 – Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42; artt 12; 13; 21 e ss.mm).~~

~~3. AREE A TUTELA 02 – Sito contestualizzato, archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione, in particolare le opere di movimento terra, devono essere comunicate, con adeguata documentazione da far pervenire con almeno 20 giorni di anticipo, alla Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici. La stessa, in accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, provvederà ad attuare, preventivamente o contestualmente alle opere da realizzare, tutti gli opportuni interventi per la tutela archeologica (ricerche di superficie, prospezioni geofisiche, sondaggi e scavi archeologici stratigrafici ecc.). Ai sensi delle normative vigenti, l'area archeologica potrà essere totalmente indagata ed esaurita o dichiarata di interesse archeologico (D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42; artt. 12, 13 e ss.mm.).~~

~~4. AREE A TUTELA 03 – Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala tuttavia l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione, rammentando che è fatto obbligo di denuncia alla Soprintendenza per i beni culturali – Ufficio beni archeologici della P.A.T da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse archeologico (D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42; art. 90).~~

1. Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.

La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

2. 1. AREE A TUTELA 01

Sito contestualizzato, vincolato a precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Qualsiasi intervento di modifica è pertanto soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA.

3. 2. AREE A TUTELA 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.(area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBC-UBA, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale darà notizia alla SBC-UBA, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni culturali.

Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm. “Legge provinciale per il governo del

territorio”, che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.

4. **3. AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA**

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) disciplinate dalla LP 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (*verifica preventiva dell'interesse archeologico*).

5. Sono tutelate dall'Ufficio beni archeologici della P.A.T. e riportate in cartografia di PRG nelle tavole del Sistema Ambientale i seguenti siti:
 1. In paese p.f.642/4 – materiale sporadico di epoca romana e medioevale sito a tutela archeologica 03
 2. lago d'ezze – stazione di età mesolitica sito a tutela archeologica 03;
 3. In paese p.ed.1 pertinenza della chiesa di San Giovanni Battista – area di protezione culturale e archeologica e naturalistica;

ART. 20 - AREE DI RISPETTO STORICO PAESAGGISTICO ABROGATO

- ~~1. Sono aree inedificate situate in ambiti particolarmente significativi dal punto di vista ambientale o paesaggistico, che è opportuno mantenere liberi da nuove edificazioni, al fine di preservare l'immagine del contesto paesaggistico ambientale.~~
- ~~2. In tali aree è vietata ogni nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno. Sui fabbricati esistenti sono ammessi tutti gli interventi previsti dalle norme di zona.~~
- ~~3. Nelle zone a destinazione agricole sono ammesse solamente le opere di gestione e miglioramento culturale, secondo principi di minimizzazione dell'impatto paesaggistico e di rispetto dei manufatti storici esistenti (muri di sostegno in pietra, stoccati in legno, ecc.). Non sono consentiti interventi edilizi di nuova costruzione, a qualsiasi destinazione d'uso.~~
- ~~4. Sono sempre ammessi gli interventi di infrastrutturazione pubblica, inerenti la realizzazione o la sistemazione di strade/percorsi, parcheggi, reti infrastrutturali, ecc., con relative opere di sostegno, nonché gli interventi di ripristino e riqualificazione ambientale.~~

ART. 21 - AREE DI TUTELA AMBIENTALE

1. Sono aree, **definite ai sensi dell'art.11 del PUP**, in cui le funzioni previste dalla cartografia di piano sono subordinate all'esigenza di salvaguardare i territori naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato formale e culturale o per i loro valori di civiltà.
2. In tali aree tutti gli interventi che di alterazione dello stato fisico dei luoghi e di trasformazione edilizia sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, che si esercita nelle modalità previste al Titolo III della L.P.15/2015.

ART. 22 - CORSI D'ACQUA E AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE

1. I corsi d'acqua del demanio provinciale, individuati dal PGUAP e riportati nella cartografia del PRG, sono soggetti alle norme in materia di acque pubbliche ed opere idrauliche (L.P. 18/1976 e PGUAP, artt. 28 e 29). Queste prescrivono un'area di protezione larga 10 m, misurata in orizzontale dal limite della proprietà provinciale, dove la proprietà pubblica ha per oggetto l'alveo inteso come terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie, nonché tutti i manufatti costituenti opere idrauliche. Per quanto concerne questi ultimi, la proprietà demaniale

coincide con l'area da essi effettivamente occupata, ivi compresi i terrapieni necessari alla loro stabilità e sicurezza.

Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua devono altresì rispettare i contenuti dell'art. 9 della L.P. 11/2007 recante "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette).

2. Le aree di protezione fluviale, individuate dal PGUAP e riportate nella cartografia del PRG (sistema ambientale), sono aree poste lungo i corsi d'acqua principali, meritevoli di tutela per il loro interesse ecologico e ambientale, da disciplinare e valorizzare secondo principi di continuità e naturalità.
3. Nelle aree di protezione fluviale è vietata qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia, ad esclusione di:
 - opere di valorizzazione e fruibilità ambientale;
 - opere di sistemazione idraulica;
 - opere speciali di infrastrutturazione del territorio (ponti, ecc.);
4. Se compatibile con le norme di zona, per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PGUAP (8 giugno 2006) è ~~possibile~~ **ammesso** un ampliamento **derivante da uno specifico studio e comunque nella misura massima del ~~20%~~ 15%** del volume esistente, da realizzarsi una sola volta.
5. Lo studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3

ART. 23 – AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree di protezione dei laghi situati a quota inferiore a 1600 metri sul livello del mare. Per gli altri laghi l'estensione delle aree di protezione è determinata in cento metri dalla linea di massimo invaso, misurati sul profilo naturale del terreno.
2. Nelle aree di protezione dei laghi sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o d'interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive. Sono ammessi ampliamenti degli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione delle residenze turistico-alberghiere, anche con limitati aumenti di ricettività, purché non comportino un avvicinamento alla riva del lago e risultino strettamente connessi a misure di riqualificazione e di miglioramento dell'offerta di servizi. Sono ammessi ~~specifici~~ piani attuativi, anche di iniziativa privata che promuovano interventi di riqualificazione urbanistica di complessi edilizi esistenti, anche interessanti più edifici e con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area sotto il profilo paesaggistico e ambientale o della migliore fruibilità pubblica delle rive e dell'offerta ricettiva.
3. Per gli interventi ammessi dal precedente comma 2, possono essere realizzati:
 - per gli edifici ricettivi esistenti, un incremento della SUN del 10%, **purché ammesso dalla norma di zona**;
 - per gli edifici esistenti diversi da quelli indicati nel precedente comma 2 possono essere attuati ampliamenti nella misura massima del 20% della SUN esistente, al solo fine di garantirne la funzionalità;
 - per complessi turistici all'aperto esistenti sono ammessi interventi di riqualificazione funzionali, paesaggistiche ed ambientali, purché gli interventi non comportino un avvicinamento alla riva del lago;

ART. 24 - AREE NATURALI PROTETTE

1. Sono aree naturali speciali oggetto di particolare tutela, in conformità alle norme in materia di

aree protette, individuate dal PUP e riportate nel PRG nella cartografia del Sistema Ambientale.

~~Si suddividono in:~~

~~a) siti e zone della rete europea "Natura 2000";~~

~~— zona speciale di conservazione [Zsc];~~

~~— zone a protezione speciale [Zps];~~

~~b) parchi:~~

~~— parco nazionale dello Stelvio;~~

~~— parchi naturali provinciali [Pnp];~~

~~c) riserve naturali provinciali [RP];~~

~~d) riserve locali [RL];~~

~~e) parchi e ambiti fluviali ecologici;~~

2. Siti e zone della rete europea "Natura 2000" [Zsc] e [Zps] presenti nel Comune di Telve di Sopra

La cartografia del PRG individua l'area montana ricadente in:

- **Zona di Protezione Speciale – ZPS IT 3120160 Lagorai;**

Nelle aree Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario (~~Dir. 79/409/CEE "Uccelli"~~ **Dir.2009/147/CE** e Dir. 92/43/CEE "Habitat") e al relativo recepimento nazionale (D.P.R. n. 357 del 08/09/1997).

Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume possano avere un'incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa, ai sensi dell'art. 16, o direttamente alla procedura di valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art. 17, come previsto dalla normativa provinciale vigente (L.P. n. 11/2007 e relativi regolamenti esecutivi, artt. 16, 17, 18 del D.P.P. n. 50-157/Leg del 3 gennaio 2008). Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15, vale quanto precisato con DGP n. 1660 d.d. 03.08.2012.

Si applicano inoltre le misure di conservazione adottate con D:GP.2279 del 27/10/2006.

3. Riserve Locali presenti nel Comune di Telve di Sopra

La cartografia del PRG individua le seguenti riserve locali:

- **Riserva Locale RL – Busa delle Prese A;**
- **Riserva Locale RL – Busa delle Prese B;**

in queste aree trovano applicazione le disposizioni di cui agli art.33,34,35 della L.P.23 Maggio 2007 n.11. Gli interventi ammessi fanno riferimento all'art.46 in particolare.

3. **Ai sensi della Dir. 92/43/CEE "Habitat", allegati II e IV, i Chirotteri (pipistrelli) sono micro mammiferi tutelati per i quali si richiede una protezione rigorosa ovunque essi siano presenti.**

Per tutti i manufatti e siti di rilevanza culturale, nel caso vengano previsti interventi antropici di trasformazione, adeguamento, messa in sicurezza ecc., è necessario eseguire un accertamento preventivo circa la presenza di colonie di chirotteri al fine di prevedere eventuali misure di mitigazione ed attenuazione dei progetti su questa specie.

ART. 25 – ATTIVITA' AMMESSE NELLE RISERVE LOCALI

1. Chiunque intenda effettuare interventi che possono modificare lo stato fisico o biologico dei

territori individuati come riserve naturali provinciali, prima della loro istituzione ai sensi dell'articolo 35, dev'essere autorizzato dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura.

2. Nelle riserve naturali provinciali, dopo la loro individuazione nel piano urbanistico provinciale e prima della loro istituzione, sono vietati:
 - a) il danneggiamento, la perturbazione e l'alterazione di habitat naturali e seminaturali, di habitat di specie animali e vegetali protette nell'ambito delle zone e dei siti della rete "Natura 2000";
 - b) ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti solidi e liquidi o di altri materiali di qualsiasi genere;
 - c) gli scavi, i cambiamenti di coltura e le opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
 - d) la coltivazione di cave e torbiere;
 - e) l'attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.
3. Le aree gravate dai vincoli di tutela delle riserve naturali d'interesse provinciale possono essere espropriate:
 - a) se l'espropriazione risulta necessaria per ripristinare le condizioni originali delle riserve che abbiano subito significative compromissioni;
 - b) se la conservazione, la tutela delle riserve naturali e la fruizione pubblica non possono essere altrimenti garantite.
4. Se la tutela del bene impone il divieto di ogni utilizzazione agricola e forestale, con la cessazione di quella in atto, l'ente gestore è tenuto ad acquisire l'area mediante espropriazione, qualora il proprietario ne faccia richiesta.
5. Nelle riserve locali individuate ma non ancora istituite sono vietati:
 - a) ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti solidi e liquidi o di altri materiali di qualsiasi genere;
 - b) gli scavi, i cambiamenti di coltura e le opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
 - c) la coltivazione di cave e torbiere.

ART. 26 - SITI INQUINATI

1. Sono aree definite dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente (APPA) della Provincia di Trento, secondo quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia, riportate nella cartografia del Sistema Ambientale del PRG.
- ~~2. In tali aree, dopo la chiusura della discarica, è vietato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercottazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che possano interferire con le successive azioni di bonifica determinate da esigenze di tutela ambientale.~~
- ~~3. Le discariche di rifiuti oggetto di ripristino ambientale devono essere isolate dall'ambiente esterno mediante idonei sistemi di confinamento, da preservare nel tempo. I suoli di copertura non possono in ogni caso essere utilizzati per la coltivazione di produzioni agricole destinate ad alimentazione umana o zootecnica (allegato 2 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36).~~

ART. 27 – SITI BONIFICATI DI EX DISCARICA RSU – RIPRISTINATI

1. Queste sono aree di ex discarica per rifiuti solidi urbani, bonificate dall'ente pubblico ed inserite

nell'anagrafe dei siti contaminati della Provincia Autonoma di Trento. Gli interventi di bonifica sono validi, con riguardo all'attuale destinazione urbanistica dell'area. Qualunque intervento o utilizzazione permanente o temporanea del suolo che, in qualunque modo, modifichi la destinazione urbanistica del sito e lo stato dei luoghi rispetto allo stato di fatto attuale, comporta la necessità di valutare la compatibilità con lo stato ambientale esistente.

2. Trattandosi di siti bonificati va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti, o comunque tutte quelle azioni che vadano ad alterare lo stato dei luoghi rispetto al progetto di bonifica eseguito".
3. **In tali aree, dopo la chiusura della discarica, è vietato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che possano interferire con le successive azioni di bonifica determinate da esigenze di tutela ambientale.**
4. **Le discariche di rifiuti oggetto di ripristino ambientale devono essere isolate dall'ambiente esterno mediante idonei sistemi di confinamento, da preservare nel tempo. I suoli di copertura non possono in ogni caso essere utilizzati per la coltivazione di produzioni agricole destinate ad alimentazione umana o zootecnica (allegato 2 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36).**

ART. 28 - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

1. La compatibilità della presenza umana in prossimità delle fonti di inquinamento elettromagnetico è regolata da apposita disciplina statale ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici ed elettromagnetici", Legge n. 36/01 e relativo decreto attuativo D.P.C.M. 8 luglio 2003), che fissa dei limiti di distanza per le attività e gli insediamenti.
2. Per le implicazioni urbanistiche ed edilizie riguardanti gli impianti di telecomunicazione e gli elettrodotti si rimanda agli specifici articoli delle presenti norme (artt. ~~56 e 57~~ **52 e 53**).

ART. 29 - TUTELA DELLE ACQUE

1. Il Comune dovrà valutare la compatibilità dei nuovi interventi di urbanizzazione con le reti ed i depuratori biologici, cui confluiscono le acque reflue urbane, e disporre le necessarie azioni di collettamento e depurazione in conformità alle indicazioni contenute nel TULP.
2. Ove necessario, ai nuovi allacciamenti alla pubblica fognatura dovranno essere prescritti idonei trattamenti, tali da garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scarichi da parte della struttura depurativa finale.

ART. 30 - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

1. La materia è disciplinata dalla legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dal D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447".
2. Le domande di concessione edilizia o l'approvazione di piani attuativi interessanti la realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi, ecc.) devono contenere una documentazione di valutazione del clima acustico in base a cui definire gli interventi di protezione acustica da introdurre a cura del richiedente il titolo edilizio.
3. Le domande di permesso di costruire relative ad infrastrutture e nuovi impianti adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali devono

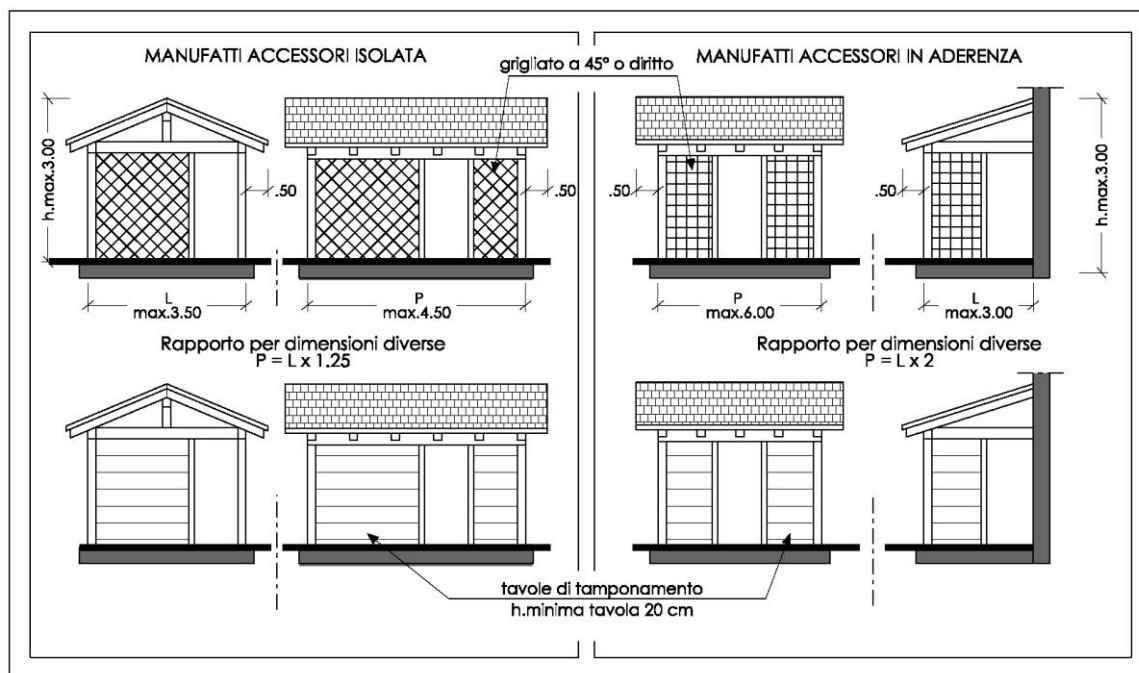
contenere una documentazione di impatto acustico in base a cui definire gli interventi di protezione acustica da introdurre a cura del richiedente il titolo edilizio.

TITOLO V: SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO**ART. 31 - AREE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI**

1. Sono aree finalizzate a soddisfare il fabbisogno arretrato e futuro di alloggi. Esse comprendono gli insediamenti residenziali di origine storica, quelli di recente edificazione e le aree destinate alle nuove espansioni.
2. Le aree per insediamenti residenziali si dividono in:
 - zone A: insediamenti residenziali di antica formazione;
 - zone B: insediamenti residenziali di recente edificazione;
 - zone C: insediamenti residenziali di nuova formazione;
3. Salvo diversa prescrizione delle norme di zona, nelle aree residenziali sono ammesse anche le attività complementari all'abitazione come: uffici, studi professionali, esercizi commerciali al dettaglio, locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.), alberghi, strutture ricettive, laboratori di artigianato artistico e di servizio, esercizi pubblici, asili nido e le attività comunque connesse con la residenza, purché non moleste né recanti alcun pregiudizio all'igiene, al decoro e alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente (inquinamento dell'aria, del suolo ed acustico)..
4. Gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento e il cambio di destinazione d'uso dei manufatti esistenti devono prevedere una dotazione di spazi a parcheggio nella quantità e con le caratteristiche stabilite dal regolamento urbanistico edilizio provinciale, così come indicato nel precedente art.11 delle presenti Norme.
5. Nelle aree residenziali, ove espressamente previsto, è altresì consentita la realizzazione di piccole costruzioni accessorie alle abitazioni per il ricovero di attrezzi d'uso domestico ed il deposito della legna. Tali manufatti, così come definiti dall'art.3 comma 4 lett.b del regolamento urbanistico edilizio provinciale, non sono computate agli effetti della determinazione degli indici urbanistici, purché contenuti nei limiti dimensionali di seguito specificati e nella misura massima di uno per ogni unità edilizia.
Salvo diversa e più specifica caratterizzazione da parte del Regolamento edilizio comunale, valgono i seguenti parametri:
 - struttura portante e tamponamenti laterali in legno a vista;
 - tetto ad una o due falde;
 - manto di copertura in analogia al manto dell'edificio principale. In alternativa sono ammesse tegole canadesi, in analogia di colore con l'edificio principale
 - superficie utile massima: 15,00 mq;
 - altezza massima: 3,00 m.

Per la distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati vale quanto disposto dall'art.10 relativamente ai manufatti accessori.

Tali manufatti vanno intesi come accessori alla residenza e trovano applicazione, nei termini stabiliti dal presente comma, anche nelle aree a diversa destinazione urbanistica in cui sia legittimamente ammessa ed esistente l'abitazione. Nelle aree montane, sono ammessi solamente manufatti addossati all'edificio principale, ad 1 falda, con le caratteristiche sopra elencate



6. Sono manufatti connessi alla residenza gli impianti tecnologici a servizio degli edifici residenziali e le attrezzature all'aperto destinate allo svago ed al tempo libero, quali gazebo, pergolati, ombrelloni, giochi per bambini, barbecue e forni in muratura. Per tali costruzioni vale quanto disposto dall'art. 7 relativamente ai "manufatti non rilevanti sotto il profilo urbanistico".
7. Nel caso di incongruenze fra la mappa catastale ed il rilievo plani-altimetrico dell'ambito edificatorio, gli indici edilizi si applicano sulla superficie reale del lotto. Il limite della fascia a destinazione residenziale si misura dal ciglio stradale reale per la profondità indicata nella cartografia del PRG.

ART. 32 - ZONE A: INSEDIAMENTI RESIDENZIALI D'ANTICA FORMAZIONE

1. Sono aree edificate, ad uso prevalentemente residenziale, con tessuto urbano di origine storica o interessate da nuclei di edilizia storica aventi pregio paesaggistico ambientale e costituenti memoria della tradizione insediativa locale.
Le aree per insediamenti di antica formazione si dividono in:
 - [A1] centro storico di Telve di Sopra;
 - [A2] insediamenti storici isolati o sparsi;
2. A1: centro storico di Telve di Sopra
Sono aree di tessuto edilizio di origine storica o interessate da nuclei di edilizia storica aventi pregio paesaggistico ambientale e costituenti memoria della tradizione insediativa locale, ricomprese nel perimetro del centro storico di Telve di Sopra, individuato dal PGTIS e riportato nella cartografia di PRG.
Gli interventi in tali aree sono disciplinati dal PGTIS del Comune di Telve di Sopra, cui si rimanda.
3. A2: insediamenti storici isolati
Sono insediamenti di origine storica costituiti da nuclei edilizi od urbani di origine storica, attualmente privi della specifica disciplina urbanistica per gli insediamenti storici prevista dalla normativa provinciale – nuclei sparsi in località Masi delle Fratte
4. Gli interventi edilizi promossi nelle aree A1 e A2, sono soggette al rispetto delle disposizioni del

PGTIS.

5. In assenza del piano per la salvaguardia e conservazione del **patrimonio edilizio montano**, per gli edifici tradizionali sono ammessi interventi di:

- A. restauro e risanamento conservativo senza incrementi di volume **per gli edifici riconducibili all'architettura tradizionale montana**.
- B. nel caso le condizioni di conservazione dell'edificio siano precarie o **l'edificio non sia riconducibile al patrimonio edilizio montano**, è ammessa la categoria della ristrutturazione edilizia, senza incremento volumetrico.

6. Per gli edifici di cui al comma 5 **lett.B**, è ammesso altresì l'ampliamento, purché privi di valenze architettoniche e paesaggistiche, ad insindacabile giudizio della Commissione edilizia Comunale, fino al 20% del volume esistente alla data di approvazione della presente variante al PRG, da effettuarsi anche per lotti successivi. In tal caso, l'incremento percentuale farà riferimento all'edificio originario, ovvero a quello sul quale è stato calcolato il primo lotto di ampliamento. Per gli edifici che alla data di entrata in vigore del presente PRG - variante 2018, avessero già beneficiato di quota parte dell'incremento volumetrico consentito, potrà egualmente essere raggiunta la soglia del 20% del volume originario. Tale incremento è ammesso subordinatamente alla riqualificazione, ove possibile e preferibilmente, formale/funzionale dell'intero edificio, sempreché non comprometta la conservazione e la valorizzazione dei particolari architettonici e decorativi di pregio, sia interni che esterni eventualmente presenti negli edifici interessati (scale in pietra, volte di particolare interesse, portali, porte interne con cornici in pietra, pavimentazioni, rivestimenti lignei e decorazioni a stucco di pareti e soffitti, affreschi, stufe, camini, ecc.).

Gli ampliamenti possono essere realizzati sia per aggiunte laterali che per sopralzo mediante:

- accorpamento e/o completamento di corpi di fabbrica aggiunti, in tempi successivi, all'organismo edilizio (tipo vani scala esterni in c.a. privi di tamponamento, terrazzi in c.a. di ampie dimensioni chiusi o meno al piano terra);
- sopraelevazione per consentire il recupero abitativo del sottotetto.

Gli ampliamenti, oltre che dover rispondere a caratteristiche formali e compositive compatibili con il corretto inserimento dell'ampliamento nel contesto edificato circostante, sono vincolati alle seguenti prescrizioni:

- l'ampliamento in elevazione non potrà avere una altezza al colmo superiore a quella del più alto degli edifici contigui, che comunque non possono essere sopraelevati, o in assenza di edificazioni in adiacenza, l'altezza del più alto degli edifici circostanti con analoga destinazione funzionale;
- l'ampliamento in aggiunta laterale, se previsto in continuità con il prospetto fronte strada dovrà rispettare l'allineamento stradale attuale o quello eventualmente indicato dagli edifici contigui.
- l'ampliamento in aggiunta laterale, se previsto in continuità con il prospetto fronte strada dovrà rispettare

l'allineamento stradale attuale o quello eventualmente indicato dagli edifici contigui;

- per l'ampliamento in aggiunta laterale realizzato su sedime libero, in materia di distanze si applicano i criteri previsti per la nuova edificazione.

7 **Con esclusione degli edifici riconducibili al patrimonio edilizio montano tradizionale**, trova inoltre applicazione il Capo IX del TITOLO III del Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale Disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana ed edilizia;

ART. 33 - ZONE B: INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI RECENTE FORMAZIONE

1. Sono aree destinate prevalentemente agli insediamenti di tipo residenziale, totalmente o

parzialmente edificate, da consolidare, riqualificare o integrare con interventi di sistemazione urbanistica e/o edilizia.

A. **B1: aree residenziali sature**

1. Sono aree residenziali interamente edificate, da consolidare o qualificare. Sono consentite le operazioni di riqualificazione dell'edificazione esistente, anche con ricorso ad interventi di sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione su nuovo sedime, ovvero di ristrutturazione edilizia.
2. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al successivo comma 3), trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.77 c.1 lett.a), b) ed e) della L.P.15/2015, **con un incremento volumetrico massimo consentito del 20% del volume originario e nel rispetto delle altezze previste dal successivo comma 3;**
3. In alternativa a quanto disposto al comma 2, ovvero qualora il lotto non sia saturo e risulti utilizzabile, in quota parte, il potenziale edificatorio del lotto, come desumibile dal calcolo degli indici urbanistici sulla base dei progetti depositati in comune e legittimamente concessi, si applicano i seguenti indici edificatori, sulla quota parte di superficie territoriale non asservita all'edificio esistente:
 - a) [SUN] pari a 0.63 mq/mq
 - b) [m] altezza del fronte o della facciata: 9.00 m
 - c) [Hp] 3 piani fuori terra
 - d) [De] distanza tra edifici - mt.10.00
 - e) [Dc] distanza dai confini - mt. 5.00
 - f) spazi parcheggio, secondo le specifiche di cui all'art.12 delle presenti N.T.A
 - g) distanze dalle strade, secondo le specifiche di cui all'art.51 c.3

4. **In queste aree si applicano le disposizioni di cui all'art.31 comma 5**

B. **B2: aree residenziali di completamento**

1. Sono aree residenziali edificate, che presentano un sottoutilizzo edificatorio dei lotti e/o spazi interclusi adatti per nuovi interventi edificatori. Gli interventi proposti dovranno in primo luogo prevedere la saturazione del lotto, applicando le disposizioni di cui ai successivi comma 3 e 4. Sono sempre ammessi gli interventi di cui all'art.77 c.1 lett. a) e b) della L.P.15/2015.
2. Per il lotti che, a seguito delle verifiche condotte ai sensi del successivo comma 3 , risultino saturi, sono consentite le operazioni di riqualificazione dell'edificazione esistente, anche con ricorso ad interventi di sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione su nuovo sedime, ovvero di ristrutturazione edilizia. **In assenza di indice edificatorio tali casi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.77 c.1 lett. e) della L.P.15/2015, con un incremento volumetrico massimo consentito del 20% del volume originario e nel rispetto delle altezze previste dal successivo comma 4;**
3. Gli interventi residenziali di completamento degli edifici esistenti, sono attuabili secondo gli indici edificatori di cui al successivo comma 4, applicati esclusivamente in riferimento alla superficie libera del lotto, ovvero alla superficie territoriale non asservita alla costruzione esistente e legittimamente concessa.

Il progetto sarà dunque supportato da una verifica preliminare avente lo scopo di

determinare la superficie territoriale sulla quale applicare gli indici edilizi. In caso di lotto saturo si applica il comma 2

4. Nel rispetto del comma 3, in tali aree si applicano i seguenti indici urbanistici:
 - a) [SUN] pari a 0.47 mq/mq
 - b) [m] altezza del fronte o della facciata: 8.50 m
 - c) [Hp] 3 piani fuori terra
 - d) [De] distanza tra edifici - mt.10.00
 - e) [Dc] distanza dai confini - mt. 5.00
 - f) spazi parcheggio, secondo le specifiche di cui all'art.12 delle presenti N.T.A
 - g) distanze dalle strade, secondo le specifiche di cui all'art.51 c.3
5. Nelle aree residenziali di completamento è consentita la realizzazione di piccole costruzioni accessorie con rimando al precedente art.31 comma 5 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

ART. 34 - ZONE C: INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI NUOVA FORMAZIONE

1. Sono aree di nuova edificazione destinate alla realizzazione di insediamenti di tipo residenziale.
2. **C1: aree residenziali di nuovo impianto**

Sono aree residenziali di nuova edificazione, finalizzate a soddisfare il fabbisogno di abitazioni arretrato e dell'immediato futuro.

Si tratta di aree generalmente soggette ad obbligo di lottizzazione o a progettazione convenzionata, oppure lotti ad edificazione diretta, il cui sviluppo va orientato alla realizzazione di una pluralità di edifici dimensionalmente contenuti, evitando il sorgere di complessi edilizi sproporzionati rispetto alle aree residenziali circostanti.

In tali aree si applicano i seguenti indici edilizi:

Tipo C1

- a) [SUN] pari a 0.47 mq/mq
 - b) [m] altezza del fronte o della facciata: per coperture a falda :8.50 m
 - b1) [m] altezza del fronte o della facciata per coperture piane: 9.30 m
 - c) [Hp] 3 piani fuori terra
 - d) [De] distanza tra edifici - mt.10.00
 - e) [Dc] distanza dai confini - mt. 5.00
 - f) spazi parcheggio, secondo le specifiche di cui all'art.12 delle presenti N.T.A
 - g) distanze dalle strade, secondo le specifiche di cui all'art.51 c.3
3. In queste aree si applicano le disposizioni di cui all'art.31 comma 5

ART. 35 - ZONE D: AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE

1. Sono aree finalizzate all'edificazione e razionalizzazione delle attività produttive classificate generalmente nei settori secondario (industria e artigianato) o terziario (servizi commerciali e turistici).
2. la cartografia del PRG individua:
 - a) insediamenti produttivi del settore secondario:
[L] di livello locale;

ART. 36 - AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE LOCALE

1. Sono aree finalizzate all'edificazione e razionalizzazione delle attività produttive classificate nel settore secondario, nel contesto dell'economia di livello locale.
2. Sono ammesse le attività previste dai comma 1, 2 e 11 dall'art.33 del PUP e dall'art.118 della L.P15/2015 ~~del regolamento urbanistico edilizio provinciale.~~
3. Gli interventi edilizi dovranno rivolgere particolare cura all'inserimento ambientale, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - la progettazione dei fabbricati, delle infrastrutture e dell'arredo esterno deve essere contestuale;
 - l'andamento del terreno deve raccordarsi a quello circostante utilizzando scarpate inerbite o terrazzamenti con pietra locale di altezza ridotta;
 - i fabbricati devono essere coerenti con quelli simili della zona e riprenderne i caratteri più tipici (forma, dimensioni, orientamento, materiali, fori, tetto, colori...); devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche del contesto ambientale;
 - la viabilità interna dovrà essere contrassegnata da un filare alberato su almeno un lato;
 - le recinzioni tra i diversi capannoni dovranno essere realizzate accostando alle recinzioni metalliche (tutte dello stesso tipo) delle siepi sempreverdi (anche sormontanti delle dune-rilevati) in modo da mascherare alla vista la parte bassa dei capannoni e dei piazzali.
4. Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere riservato al verde. Le aree a verde non possono essere computate nella superficie utilizzata per la formazione dello standard dei parcheggi.
5. Nell'ambito degli insediamenti produttivi possono essere realizzate foresterie ai sensi dell'art.93 del regolamento urbanistico edilizio provinciale.
6. E' ammessa la realizzazione di una unità residenziale per il custode o il titolare dell'azienda, ai sensi dell'art.33 c.6 lett.e del PUP con una SUN massima di 120 mq., contestualmente o successivamente alla struttura produttiva e purché riferita ad un'attività che disponga di una SUN di almeno 100 mq. E' inoltre ammessa la realizzazione di una ulteriore unità abitativa nel rispetto delle condizioni previste ai sensi dell'art.91 del regolamento urbanistico edilizio provinciale, ne limite di ulteriori 120 mq di SUN, ulteriori alla prima abitazione.
7. Dovranno essere rispettate le prescrizioni atte a prevenire o contenere l'inquinamento acustico, come previsto dalla normativa di settore (D.P.G.P. n. 38 – 110/Leg. Dd. 26.11.1998 e L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico") e per questo potranno essere previste adeguate fasce cuscinetto atte a garantire il decadimento del rumore o, in alternativa, adeguate limitazioni di carattere tecnico a carico dell'area produttiva.
8. Insedimenti produttivi di livello locale [L]
Gli interventi edificatori dovranno rispettare i seguenti parametri:
 - a) superficie minima del lotto: 800 mq.
 - b) rapporto di copertura massimo: 60%;
 - c) altezza massima del fabbricato: 10,00 m.
 - d) [De] distanze dagli edifici secondo le specifiche di cui all'art.10 delle presenti N.T.A;
 - e) [Dc] distanza dai confini - mt. 5.00;
 - f) spazi parcheggio, secondo le specifiche di cui all'art.12 delle presenti N.T.A;
 - g) distanze dalle strade, secondo le specifiche di cui all'art.51 c.3;
9. In queste aree si applicano le disposizioni di cui all'art.31 comma 5.

ART. 37 - ZONE E: AREE DEL TERRITORIO APERTO

1. Sono l'insieme delle aree non specificatamente destinate all'insediamento umano, individuate e disciplinate dal PUP e definite dal PRG.
2. Si suddividono in:
 - a) aree agricole;
 - b) aree agricole di pregio;
 - c) altre aree agricole;
 - d) prati e pascoli;
 - e) boschi;
 - f) aree ad elevata naturalità.

ART.38 - AREE AGRICOLE

1. Le aree agricole sono individuate nella cartografia del P.R.G. secondo quanto stabilito dall'art. 37 del PUP 2008.

Nelle aree agricole l'attività edilizia è disciplinata:

 - dalla legge urbanistica provinciale 15/2015 che definisce *le disposizioni per le aree agricole al Capo II del Titolo V "Recupero del patrimonio edilizio esistente e disciplina urbanistica ed edilizia per specifiche finalità"*;
 - dal Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale che al Titolo IV definisce la Disciplina edilizia per specifiche finalità;
2. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Sono ammessi, inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e di maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale.
3. Gli edifici esistenti al 31.12.2004 aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto di interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità di edifici, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità insediata, nei limiti previsti dai piani regolatori generali, ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica.
4. Sono fatte salve le localizzazioni di opere o interventi in applicazione della disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 31 dell'allegato B - Norme di Attuazione del PUP o delle norme speciali della legge urbanistica o richiamate da essa, previa verifica, anche nell'ambito dell'autovalutazione dei piani settoriali o della valutazione d'impatto ambientale dei progetti, degli effetti derivanti dalla riduzione delle aree agricole, con particolare riferimento alla carta del paesaggio.
5. Per gli interventi ammessi sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
 - superficie fondiaria min: 1500 mq;
 - volume emergente max: 3000 mc;
 - volume emergente max per le strutture accessorie: 70 mc;
 - indice di fabbricab. fond. max: 0.10 mc/mq ;
 - altezza max: 9,50 m;

- distanza dai confini min: 5 m.;
- per le distanze da edifici, confini ed altre proprietà vedi allegato alla deliberazione n. 2023 di data 03.09.2010 – allegato 2. “Disposizioni provinciali in materia di distanze”;
- distanza 25 m tra le nuove stalle e i fabbricati residenziali, turistici e terziari;
- distanza dalle strade min: vedi articolo 51;
- parcheggi: vedi art. 12.
- Il Comune tiene e aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione.

6. Nel computo della superficie totale, ai fini della densità fondiaria, è ammesso accorpamento di più particelle anche non contigue, componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzate o utilizzabili, purché:

- a. ricadano nell'ambito comunale o di altri comuni;
 - b. siano comprese nelle aree agricole, agricole di pregio, primarie, secondarie, di rilevanza locale o secondo la classificazione prevista dai PRG vigenti negli altri comuni;
- Il lotto minimo deve costituire corpo unico.

7. Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo e per ragioni ambientali, deve essere data priorità al riuso di edifici esistenti al 31/12/2004, rurali e non rurali e la nuova edificazione in ampliamento deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti. Le stalle ed i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati rurali, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni. I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più opportune rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.

8. Sono comunque ammessi gli interventi di ristrutturazione di tutti gli edifici purché non siano previsti cambi di destinazione d'uso salvo quelli finalizzati alle funzioni agricole.

9. Per gli edifici residenziali esistenti al 31/12/2004 si applicano le disposizioni di cui al successivo Art.38.2 comma 6

10. Nel rispetto della tipologia e delle caratteristiche costruttive originarie, è ammesso il recupero a scopo residenziale di edifici rustici esistenti da almeno 15 anni al momento della richiesta e non più funzionali alle esigenze del fondo, mediante ristrutturazione con aumento della SUN di 75 mq..

11. Per le tettoie aperte, non costituenti volume a fini urbanistici, nel rispetto degli altri parametri, viene stabilito un rapporto di copertura massimo pari al 5% della superficie del lotto minimo accorpato con un massimo di 100 mq. Tale opportunità è concessa solo se il richiedente è imprenditore agricolo.

12. Agli immobili realizzati ai sensi del comma 1 nonché a quelli ad uso abitativo realizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, non può essere mutata la destinazione d'uso per un periodo di quindici anni, salva una diversa previsione degli strumenti di pianificazione. I predetti immobili ad uso abitativo non possono altresì essere ceduti separatamente dai fondi e dalle strutture produttive aziendali per il medesimo periodo di quindici anni, salva autorizzazione del comune da rilasciarsi in presenza di eventi eccezionali. I vincoli di cui al presente comma sono annotati nel libro fondiario a cura del comune ed a spese del concessionario. (*) (comma modificato dall'articolo 3, comma 3, della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10)

13. In queste aree si applicano le disposizioni di cui all'art.31 comma 5 per gli edifici recuperati a fini residenziali, secondo le modalità di cui al comma 9 del successivo art.38.2.

ART.38.1 - AREE AGRICOLE DI PREGIO

1. Le aree agricole di pregio sono individuate nella cartografia del P.R.G. in scala 1:2880. L'edificazione, oltre alle norme sottoelencate, deve fare riferimento all'art.38 del PUP 2008,
 - alla legge urbanistica provinciale 15/2015 che definisce le disposizioni per le aree agricole al Capo II del Titolo V "Recupero del patrimonio edilizio esistente e disciplina urbanistica ed edilizia per specifiche finalità";
 - al Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale che al Titolo IV definisce la Disciplina edilizia per specifiche finalità;
2. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
3. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 37 del PUP, se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie. Per gli interventi ammessi si applicano gli indici di cui al precedente art.38 comma 5.
4. La sussistenza delle condizioni richieste dal comma 3 per la realizzazione dei nuovi interventi edilizi ammessi dal medesimo comma è accertata dall'organo della Provincia di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 37 del PUP secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica.
5. In osservanza della disciplina stabilita dalla legge urbanistica la Giunta provinciale individua le aree agricole di pregio che per la presenza di singolari produzioni tipiche o per lo speciale rilievo paesaggistico si configurano come beni ambientali da tutelare ai sensi dell'articolo 12 dell'allegato B - Norme di Attuazione del PUP, non suscettibili di riduzione in base a questo articolo.
6. La legge urbanistica disciplina i criteri generali per l'effettuazione della compensazione prevista dalla lettera b) del comma 8 art.112;
7. Alle aree agricole di pregio si applicano il comma 3 e 12 dell'articolo 38.

ART. 38.2 - AREE AGRICOLE DI RILEVANZA LOCALE

1. Sono aree destinate all'agricoltura, ove possono collocarsi solo attività produttive agricole, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture, secondo quanto stabilito dall'art. 37 del PUP 2008;
2. ~~In tali aree, sono applicate le disposizioni di cui al Titolo IV Capo I del regolamento urbanistico provinciale e le definizioni di cui all'art.70 del medesimo regolamento;~~ In tali aree **si applicano le disposizioni previste dalla legge urbanistica provinciale 15/2015 che definisce le disposizioni per le aree agricole al Capo II del Titolo V "Recupero del patrimonio edilizio esistente e disciplina urbanistica ed edilizia per specifiche finalità";**
 - al Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale che al Titolo IV definisce la Disciplina edilizia per specifiche finalità;
3. ~~L'autorizzazione per la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo è subordinata ai disposti dell'art.71 del regolamento urbanistico provinciale. A tal fine devono essere soddisfatti~~

~~i requisiti soggettivi stabiliti dall'art.72 ed oggettivi stabiliti dall'art.73 del medesimo regolamento.~~

~~Una ulteriore unità abitativa è ammessa secondo i casi e condizioni disciplinati dall'art.80 del regolamento urbanistico provinciale.~~

3. ~~Condizione imprescindibile per l'effettuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 è il rispetto dei seguenti requisiti e parametri edilizi:~~

a) ~~l'azienda agricola disponga nell'ambito del Comune di Telve di Sopra o dei comuni confinanti, a titolo di proprietà, di una superficie fondiaria a destinazione agricola (normale e di pregio) effettivamente utilizzata e non asservita ad altri fabbricati non inferiore a mq 5.000 accorpati per gli interventi di cui al comma 2, e non inferiore a mq 10.000 accorpati per gli interventi di cui al comma 3;~~

b) ~~il volume lordo della parte residenziale non superi in ogni caso il 50% del volume lordo destinato ad attività produttivo;~~

e) ~~gli interventi edificatori dei fabbricati agricoli rispettino i seguenti parametri:~~

~~— indice di fabbricabilità fondiario: mc/mq 0,03;~~

~~— l'altezza massima: m 7,50;~~

~~— volume lordo massimo, compresa l'eventuale abitazione del conduttore: mc 1.600;~~

~~— superficie minima del fondo costituente corpo unico: mq 1.500;~~

~~— superficie massima coperta da tettoie: mq 50.~~

d) ~~gli interventi edificatori delle strutture di ricovero animali per la zootecnia, depositi e simili rispettino i seguenti parametri:~~

~~— indice di fabbricabilità fondiario: mc/mq 0,15;~~

~~— l'altezza massima: m 0,50;~~

~~— volume lordo massimo: mc 3.000;~~

~~— superficie minima del fondo costituente corpo unico: mq 1.500;~~

e) ~~gli indici di fabbricabilità fondiaria dei precedenti punti c) ed d) vanno riferiti alle superfici accorpate e si sommano.~~

Gli interventi edificatori di cui al comma 2 devono avvenire nel rispetto dei parametri indicati nel precedente art.38 comma 5 e 6.

La realizzazione di nuovi fabbricati ad uso produttivo è subordinata al preventivo recupero dei volumi esistenti all'interno della medesima azienda agricola.

Tutti i fabbricati dovranno preferibilmente risultare aggregati in un unico centro aziendale.

4. ~~Per superficie fondiaria dell'azienda agricola si intende la superficie complessiva delle particelle di proprietà del conduttore situate nelle aree agricole od agricole di pregio ed effettivamente utilizzate per l'agricoltura.~~

Il Comune tiene e aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione.

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla trascrizione sull'apposito registro di tutte le particelle utilizzate per la determinazione degli indici di fabbricabilità, ed all'acquisizione del nulla osta dei Comuni confinanti territorialmente interessati.

Ai fine del permesso di costruire, la planimetria degli edifici rurali da ristrutturare o costruire ex novo deve comprendere anche tutti gli annessi ed eventuali altri manufatti di pertinenza dell'azienda.

L'edificabilità relativa ai singoli centri aziendali è comprensiva anche dei volumi preesistenti. I nuovi volumi dovranno formare corpo unico con quelli preesistenti, prescindendo dal requisito della dimensione minima del lotto.

5. Da parte di soggetti che esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, ma che non dispongono dei requisiti di superficie di cui al comma 4, è comunque ammessa la costruzione di strutture interrato da adibire a deposito e funzionali all'esercizio dell'attività agricola, localizzati entro una distanza di 50 m dall'edificio in cui si svolge l'attività agricola e con

superficie lorda massima di 100 mq, da eseguire una sola volta ed indipendentemente dalla superficie del fondo. Salvo che per la parte strettamente necessaria per l'accesso all'interrato, la costruzione dovrà risultare interamente interrata e ricoperta da uno strato di terreno di almeno 40 cm idoneo al mantenimento del verde preesistente ed al ripristino dell'andamento orografico.

~~7. E' altresì ammessa la realizzazione di manufatti di limitata dimensione ai sensi dell'art.84 del regolamento urbanistico edilizio e la realizzazione di fabbricati destinati a depositi attrezzi agricoli, subordinatamente all'art.83 del medesimo regolamento.~~

~~8. L'attività agrituristica può essere esercitata ai sensi dell'art.37 comma 5 del PUP in applicazione dei criteri stabiliti dall'art.81 del regolamento urbanistico provinciale.~~

~~6. Gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola, in base a quanto stabilito dalla normativa provinciale di settore (Decreto Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n.8 40/Leg), possono formare oggetto di recupero per la creazione di foresterie subordinatamente ai disposti di cui all'art.80 del regolamento urbanistico provinciale.~~

Gli edifici esistenti, con destinazione diversa da quella agricola o dismessi anche parzialmente dall'attività agricola alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008, possono inoltre formare oggetto degli interventi di recupero definiti dall'articolo 77, comma 1 ~~2 e degli interventi di cui all'articolo 77, comma 1, lettera f) (Demolizione)~~ ai sensi della L.P.15/20015, e di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità. Essi possono essere ampliati, anche per lotti successivi di lavori nelle seguenti modalità:

a) 20% del volume esistente o alternativamente mc 200 di volume lordo [(VI) - art.3 c.8 lett.o bis) **per la quota** parte con destinazione residenziale];

b) 40% della superficie coperta esistente con destinazione produttiva **agricola**.

L'incremento percentuale volumetrico farà riferimento all'edificio originario, ovvero a quello sul quale è stato calcolato il primo lotto di ampliamento. Per gli edifici che alla data di entrata in vigore del presente PRG - variante 2018, avessero già beneficiato di quota parte dell'incremento volumetrico consentito, potrà egualmente essere raggiunta la soglia ~~del 20% del volume lordo originario~~ **per il raggiungimento dei parametri ammessi dalle precedenti lettere a) e b) con riferimento al fabbricato originario**

In tali edifici, sempre **nel rispetto dei limiti percentuali enunciati**, per favorire il recupero del sottotetto a fini abitativi, è ammessa la sopraelevazione, anche in deroga all'altezza massima di zona, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- deve mirare esclusivamente al miglioramento delle condizioni del sottotetto esistente, senza incrementare i livelli dell'edificio;
- l'altezza interna del sottotetto, misurata al perimetro dell'edificio, non dovrà superare m 2.40 dal piano finito del pavimento all'intradosso del tetto in corrispondenza dell'appoggio con la banchina;
- va mantenuta la forma e la pendenza del tetto esistente, salvo aggiustamenti e regolarizzazioni di lieve entità;
- nel caso di sottotetto posto oltre il terzo livello fuori terra, la sopraelevazione massima consentita non potrà superare m 0.50 dalla quota di imposta del tetto esistente.

7. Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma ~~6~~ **9**, per edificio si intende soltanto l'immobile che abbia caratteristiche di solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nella costruzione. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche, tettoie e simili, non inseriti in mappa e siano privi di accatastamento o siano state oggetto di condono edilizio;

8. Sui terreni ricadenti nelle aree di tutela della Carta delle Risorse Idriche provinciale, approvata con deliberazione della G.P. n. 2248 del 05.09.2008 e s.m., la pratica delle attività agricole è sottoposta alle disposizioni di tutela della risorsa idrica contenute nelle relative norme di

attuazione.

9. In queste aree si applicano le disposizioni di cui all'art.38 c.10.

ART.38.3 - IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA

1. Sono quelle zone destinate agli allevamenti zootecnici, esistenti e di nuovo impianto, nonché alle attività di conservazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli. Esse sono indicate topograficamente dal PRG.
2. Sono ammessi in queste zone:
 - a) i manufatti e le infrastrutture ad esclusivo supporto dell'attività zootecnica;
 - b) impianti per la conservazione e prima lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
 - c) l'abitazione del conduttore.
 - d) l'attività agrituristica
3. L'abitazione dei proprietari o dei conduttori nei limiti del precedente art.38;
4. Valgono i seguenti indici:
 - * indice di copertura = 50%
 - * lotto minimo = 3000 mq
 - * altezza massima = 9,50 ml, esclusi volumi tecnici.
 - * distanza dai confini = 5,00 ml
 - * distanza dalle strade = come da articolo 38.
 - * distacco tra i fabbricati = 10,00 ml, riducibile a 5,00 tra fabbricati appartenenti alla stessa unità aziendale.
5. Per gli impianti esistenti, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, è consentito, per esigenze di migliore funzionalità, un ampliamento massimo, una tantum, del 20% della superficie coperta esistente, comunque non superiore a 500 mq. Si applica inoltre il comma 13 dell'art. 13.
6. Le stalle e le strutture zootecniche a carattere non intensivo devono collocarsi ad una distanza di almeno 50 metri dalle aree residenziali e dalle aree pubbliche e di almeno 100 metri dalle prese d'acqua e dalle sorgenti.
Devono inoltre collocarsi in zone panoramicamente non protette
Devono infine curare l'arredo circostante, anche con l'inserimento di alberature ad alto fusto.
Restano escluse dalle disposizioni del presente comma le stalle di dimensione modesta, annesse alla residenza.
7. In queste aree si applicano le disposizioni di cui all'art.31 comma 5 per gli edifici recuperati a fini residenziali, secondo le modalità di cui al comma 9 dell'art.38.2.

ART. 39 – AREA A PASCOLO

1. Sono aree a prato e pascolo i territori di montagna caratterizzati da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea, da riservare alla promozione e sviluppo della zootecnia.
2. Nell'ambito delle aree a prato e pascolo sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nonché gli interventi edilizi ed urbanistici finalizzati alla ristrutturazione o alla realizzazione di manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, ovvero di strutture ed infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia.
Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:
volume edilizio massimo: mc 3.000;

altezza massima: m 7,50;

indice di fabbricabilità fondiario: mc/mq 0,01;

- superficie minima del fondo costituente corpo unico: mq 2.000.

La concessione è subordinata alla trascrizione sull'apposito registro di tutte le particelle utilizzate per la determinazione degli indici di fabbricabilità.

3. Gli edifici esistenti, storicamente destinati alla residenza permanente (masi o similari), possono risanati ed ampliati per una sola volta nella misura massima del 20%, nel rispetto dell'impianto tipologico e delle caratteristiche costruttive originarie nonché del limite di altezza di m 7,50. Il volume in ampliamento non può essere trasferito da un fabbricato ad un altro.

E' ammesso il recupero a scopo residenziale di edifici rustici esistenti da almeno 20 anni e non più funzionali alle esigenze del fondo, per una quota di volume non superiore a 250 mc.

Nell'ambito del recupero degli edifici esistenti, è consentito lo svolgimento di attività agrituristica o di ristoro, in ragione massima del 50% del loro volume ed in ogni caso per un volume non superiore ai mc 800, nel rispetto dell'art.81 del regolamento urbanistico edilizio provinciale.

ART. 40 – AREA A BOSCO

1. Comprendono le parti del territorio occupate da boschi di qualsiasi tipo, destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco, secondo quanto stabilito dall'art. 40 del PUP.

2. Sono ammesse esclusivamente le attività e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree boscate, con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 38 del PUP.

E' altresì consentita la realizzazione di appostamenti fissi di caccia, nelle tipologie costruttive ed in base ai criteri generali stabiliti dalla D.G.P. n. 2844 del 32.10.2003.

3. **In assenza del censimento del patrimonio edilizio montano** per gli edifici esistenti, storicamente destinati alla residenza permanente (masi o similari), **sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e restauro, senza incremento volumetrico**. ~~possono essere risanati ed ampliati per una sola volta nella misura massima del 20%, nel rispetto della tipologia e delle caratteristiche costruttive originarie nonché del limite di altezza di m 7,50. Il volume in ampliamento non può essere trasferito da un fabbricato ad un altro.~~

4. ~~Fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico per il recupero del patrimonio edilizio montano, per gli edifici agricoli silvo-pastorali dismessi (baite, ricoveri, residenze stagionali e similari), sono consentiti unicamente interventi di manutenzione e ripristino dell'esistente, con aumento del 10% del volume urbanistico esistente e legittimamente concesso.~~

ART. 41 - AREE AD ELEVATA INTEGRITA'

1. Sono aree improduttive quelle in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e d'accessibilità, non possono normalmente essere svolte attività che comportino insediamenti stabili.

2. Nelle aree improduttive può essere ammessa la realizzazione, oltre che di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, anche di altre opere e infrastrutture d'interesse generale, compresi i bacini di riserva d'acqua per lo spegnimento di incendi.

3. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di ristrutturazione, senza cambiamenti di

destinazione d'uso e senza ampliamenti di volume.

ART. 42 - ZONE F: AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

1. Sono aree finalizzate alla qualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e delle attrezzature di interesse comune.
2. Si suddividono in aree per:
 - a) attrezzature pubbliche;
 - b) verde pubblico;
 - c) parcheggi pubblici;
 - d) attrezzature ed impianti tecnici
3. Le specificazioni riportate in cartografia di PRG hanno valore indicativo, ed è consentita con deliberazione del Consiglio comunale, **con riferimento all'art.59 della L.P.15/2015**, una diversa utilizzazione purché aventi le caratteristiche del servizio pubblico e nel rispetto degli standard urbanistici. E' comunque consentita la costruzione di strutture leggere, come tettoie e pensiline, per la protezione da eventi atmosferici.
4. In tali aree possono essere ammessi anche interventi di iniziativa privata, previa stipula di convenzione, con la quale il promotore si impegna a consentire l'uso pubblico delle strutture secondo modalità da definire nella convenzione stessa.
5. Per gli edifici esistenti sono ammesse tutte le destinazioni d'uso previste per le aree residenziali. Ai fini di una riqualificazione formale e funzionale del fabbricato è consentito l'ampliamento del 10% del volume urbanistico esistente, per una sola volta.

ART. 43 - ATTREZZATURE PUBBLICHE

1. Le attrezzature pubbliche si suddividono nelle seguenti categorie funzionali:
 - [ca] civili-amministrative;
 - [sc] scolastiche-culturali;
 - [r] religiose;
 - [s] sportive all'aperto;
 - [as] assistenziali.
2. Salvo diversa specificazione contenuta nella pianificazione attuativa, gli interventi edificatori nelle aree per attrezzature pubbliche, ad esclusione di quelle sportive, devono rispettare i seguenti parametri:
 - a) altezza massima: m 10,00;
 - b) rapporto di copertura massimo: 50%;
3. Nelle aree per attrezzature sportive all'aperto [s], è consentita solo la realizzazione di manufatti e fabbricati funzionali alla pratica sportiva, alle esigenze degli spettatori e alla gestione e manutenzione degli impianti.
Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:
 - a) altezza massima: m 6,00;
 - b) rapporto di copertura massimo: 10%;
4. Ove necessario, il Consiglio comunale può deliberare di insediare una funzione diversa da quelle indicate nella cartografia del P.R.G., purché aventi le caratteristiche del servizio pubblico e nel rispetto degli standard urbanistici.
5. E' sempre consentita la costruzione di strutture leggere, come tettoie e pensiline, per la protezione da eventi atmosferici.
6. L'art.8 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale, stabilisce gli interventi ammessi nelle aree assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione.

ART. 44 - VERDE PUBBLICO

1. Sono spazi aperti destinati ai giardini, al gioco, allo sport ed al tempo libero in genere. Si suddividono in due diverse classi di appartenenza:
 - a) [va] verde attrezzato e di protezione;
 - b) [vp] parco pubblico.
2. In tali aree è consentita la realizzazione di piccole attrezzature sportive, giochi, percorsi, e tutte le attività del tempo libero. E' inoltre consentita l'installazione di strutture ed impianti tecnologici interrati o di piccole dimensioni, che non comportino limiti alla fruibilità pubblica del verde.
3. Verde attrezzato e di protezione [va].

Sono aree riservate alla creazione di giardini pubblici e parchi, integrati con zone attrezzate per il gioco, lo svago e lo sport. In tali aree è consentita l'edificazione di piccoli chioschi bar e di locali per la manutenzione del verde.

Si applicano i seguenti parametri:

- a) altezza del fabbricato: non superiore a 3,5 m.
4. Parco pubblico [vp].

Sono destinate a parco urbano le aree che, per la loro intrinseca valenza ambientale morfologica e culturale, sono da valorizzare come bene ambientale irripetibile. Tale valorizzazione passa attraverso un adeguato studio a carattere di dettaglio, volto a favorire la fruizione pubblica dell'area, cui spetta definire:

 - a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione, al ripristino ed alla fruizione/valorizzazione delle componenti naturali e dei relativi ecosistemi;
 - b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla fruizione collettiva quali percorsi, spazi di sosta, ecc. (con particolare attenzione all'individuazione ed al recupero dei percorsi storicamente consolidati);
 - c) la valorizzazione dei manufatti storico-culturali quali fontane, edicole votive, pavimentazioni, muri a secco, steccati, memorie della tradizione locale. **In queste fattispecie trovano applicazione le disposizioni di cui all'art 18 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.**
 - d) gli interventi ammessi sugli edifici esistenti o la loro demolizione.

ART. 45 - PARCHEGGI PUBBLICI

1. Sono aree destinate alla sosta degli autoveicoli con l'accesso aperto a tutti, nella forma gratuita o a pagamento.
2. La progettazione di questi spazi deve essere finalizzata anche alla qualificazione dell'immagine urbana, tramite un'accurata scelta degli arredi e della vegetazione. Lungo le vie pubbliche deve essere previsto un adeguato mascheramento anche con l'utilizzo del verde.

I parcheggi pubblici possono essere realizzati a livelli diversi da quelli del suolo, anche seminterrati o fuori terra o multipiano.
3. I parcheggi realizzati a bordo strada devono garantire le seguenti condizioni: non interferire con il traffico stradale, disporre di percorsi riparati per i pedoni ed essere attrezzati, nel possibile, con alberature.
4. Fatto salvo quanto specificato nelle singole norme di zona, si richiama quanto stabilito dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1241/2006 e s.m..
5. I parcheggi sono assimilati dalla legge quadro in materia di inquinamento acustico (L. 447/95) alle sorgenti sonore "fisse" e quindi sono soggetti al rispetto dei valori limite previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". I progetti devono prevedere l'elaborazione preventiva di una valutazione di impatto acustico se

complessivamente sono individuati più di 10 posti auto.

ART. 46 - ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNICI

1. Sono aree destinate all'insediamento di impianti tecnologici ed attrezzature tecniche di interesse generale, generalmente associati ad area di rispetto che limita gli interventi di edificazione ed infrastrutturazione del territorio.
La cartografia del PRG riporta i più significativi impianti tecnologici urbani con relative aree di rispetto, quali:
 - [c] cimiteri;
 - [le] infrastrutture tecnologiche;
 - [Di] discariche di inerti;
 - [Crm] centro raccolta materiali.
2. Nelle aree destinate ad attrezzature ed impianti tecnici sono ammessi solo gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica necessari al funzionamento del servizio a cui sono destinate, nel rispetto dei regolamenti e delle specifiche leggi di settore e delle presenti norme.

ART. 47 - CIMITERI

1. Sono aree destinate alla inumazione dei morti ed ai relativi servizi ed impianti.
Tali aree interventi si attuano in osservanza delle leggi sanitarie vigenti, del regolamento di polizia mortuaria e del regolamento cimiteriale.
2. L'area di rispetto cimiteriale è indicata cartograficamente in m 50 misurati dalla recinzione esterna della struttura. Si applicano le disposizioni di cui all'art.62 – fasce di rispetto cimiteriale della L.P.15/2015 e l'art.9 del regolamento urbanistico edilizio provinciale– opere realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale.

ART. 48 - DISCARICHE DI INERTI

1. Sono aree destinate allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi provenienti da demolizioni e scavi, secondo quanto stabilito dalla normativa provinciale in materia di rifiuti TULP approvato dal P.G.P. 26 gennaio 1987 e dalla D.G.P. 28 marzo 2013 n°551.
2. I lavori relativi alla gestione di queste attività possono essere iniziati solo dopo l'approvazione di un programma di coltivazione, redatto in conformità al piano provinciale ed alle specifiche norme che regolano la materia.
3. Nelle aree di coltivazione e di discarica è consentita soltanto l'installazione di piccoli manufatti prefabbricati, funzionali all'esercizio dell'attività, da rimuovere all'esaurimento della stessa.

ART. 49 - ZONE H: VERDE PRIVATO

1. Sono aree poste all'interno dei centri abitati e ricadenti in ambiti particolarmente significativi dal punto di vista vegetale, ambientale o paesaggistico, che è opportuno mantenere liberi da nuove edificazioni, al fine di preservare l'immagine del contesto.
2. Al loro interno è vietata ogni nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, salvo la realizzazione di autorimesse interrate ad esclusivo servizio degli edifici residenziali esistenti nell'area o insediati nelle aree adiacenti .
Possono essere modificate esclusivamente per tipo di coltura od attrezzate a giardino o parco di uso privato, condominiale o pubblico.
E' ammessa l'installazione o la costruzione di attrezzature sportive all'aperto di uso privato
3. Negli edifici esistenti sono ammesse tutte le destinazioni d'uso previste per le aree residenziali. Per quegli edifici che non abbiano subito incrementi urbanistici autorizzati successivamente al 1 gennaio 2000, è consentito ampliare del 20% il volume urbanistico esistente. Il volume da ampliare sarà considerato solamente quello esistente alla data del 1° gennaio 2000 fino

all'utilizzo dell'intera percentuale ampliabile.

4. Per favorire il recupero del sottotetto a fini abitativi, per gli edifici esistenti al 1 gennaio 2000 è ammessa la sopraelevazione, anche in deroga all'altezza massima di zona, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - deve mirare esclusivamente al miglioramento delle condizioni del sottotetto esistente, senza incrementare i livelli dell'edificio;
 - l'altezza interna del sottotetto, misurata al perimetro dell'edificio, non dovrà superare m 2.20 dal piano finito del pavimento all'intradosso del tetto in corrispondenza dell'appoggio con la banchina;
 - va mantenuta la forma e la pendenza del tetto esistente, salvo aggiustamenti e regolarizzazioni di lieve entità;
 - nel caso di sottotetto posto oltre il terzo livello fuori terra, la sopraelevazione massima consentita non potrà superare m 0.50 dalla quota di imposta del tetto esistente.

Nel caso di interventi che prevedano contemporaneamente la sopraelevazione stabilita dal presente punto e l'ampliamento del volume esistente di cui al punto precedente, la percentuale dell'ampliamento consentita è ridotta della metà e non potrà comunque superare i 200 mc.

5. Le aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale non sono edificabili.
6. In queste aree si applicano le disposizioni di cui all'art.31 comma 5 delle presenti Norme Tecniche di attuazione.

TITOLO VI: OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO

ART. 50 - INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE

1. Gli interventi di infrastrutturazione del territorio sono ammessi in qualsiasi zona, anche in assenza di previsione urbanistica, purché compatibili con i vincoli e le tutele paesistiche di cui all'art. 8 delle norme di attuazione del P.U.P. e nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia di sicurezza del territorio (art. 46 delle norme di attuazione del P.U.P.).
2. Ai sensi del D.P.P.13 luglio 2010 n.18-50/Leg art. 36 – opere di infrastrutturazione del territorio - si specifica inoltre che ai fini art.79 della L.P.2015, si considerano opere d'infrastrutturazione del territorio gli impianti e le costruzioni necessari od utili allo svolgimento delle funzioni elementari delle attività economiche e delle relazioni territoriali. Le opere d'infrastrutturazione sono strumentali alla prestazione di servizi pubblici essenziali.
3. Si considerano comunque opere di infrastrutturazione del territorio le opere di urbanizzazione primaria ai fini dell'art.79 della L.P.15/2015 ed ai sensi dell'art.3 comma 1 lett.z) della medesima legge e dell'art.11 del regolamento urbanistico edilizio provinciale.

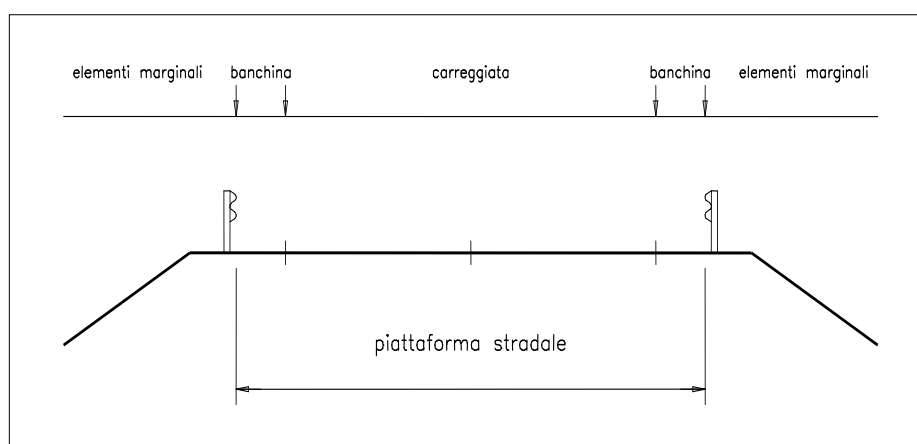
ART. 51 - VIABILITA', SPAZI PUBBLICI E FASCE DI RISPETTO STRADALE

1. Sono aree destinate alla viabilità (rotabile, ciclabile e pedonale) ed agli spazi pubblici urbani (isole pedonali, aree per il mercato periodico, spazi per manifestazioni, ecc.).
Il PRG specifica la viabilità locale esistente, da potenziare e di progetto.
Le caratteristiche geometriche cui riferirsi sono quelle previste per ogni categoria stradale dalla tabella A allegata alla D.G.P. n. 909 d. data 3.02.1995 e s.m. come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 dd. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 04 ottobre 2013.

TABELLA A
CARATTERISTICHE DELLE SEZIONI STRADALI

CATEGORIA STRADALE	PIATTAFORMA STRADALE (in metri)	
AUTOSTRADA	-----	-----
1 ^a CATEGORIA	minima: 10.50	massima: 18.60
2 ^a CATEGORIA	minima: 9.50	massima: 10.50
3 ^a CATEGORIA	minima: 7.00	massima: 9.50
4 ^a CATEGORIA	minima: 4.50	massima: 7.00
ALTRE STRADE	minima: 4.50*	massima: 7.00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	-----	massima: 3.00

(*) Al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a m 3.



- Nelle aree riservate alla circolazione e alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi aperti riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, ecc., possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano.
- Le strade sono dotate di fasce di rispetto, destinate alla salvaguardia della funzionalità della rete viaria e, nel caso delle strade in progetto, a preservare dall'edificazione il territorio interessato dal loro passaggio. Fuori dal centro abitato esse hanno anche la funzione di proteggere gli insediamenti dai disagi causati dal traffico veicolare. Esse hanno la dimensione indicata nelle tabelle B e C della D.G.P. 03 febbraio 1995 n. 909 e s.m., come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 dd. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 04 ottobre 2013, di seguito riportate.

TABELLA B
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE
al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento

CATEGORIA DELLA STRADA	strade esistenti	strade da potenziare	strade di progetto	raccordi e svincoli
AUTOSTRADA	60	---	---	150
1 ^a CATEGORIA	30	60	90	120
2 ^a CATEGORIA	25	50	75	100
3 ^a CATEGORIA	20	40	60	---
4 ^a CATEGORIA	15	30	45	---
ALTRE STRADE	10	20*	30*	---

(*) Larghezza stabilita dalle presenti norme.

NB: Con la dizione "altre strade" si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale.

La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura:

- dal limite strada per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare;
- dall'asse stradale per le strade di progetto;
- dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli.

TABELLA C
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE
all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento

CATEGORIA DELLA STRADA	strade esistenti	strade da potenziare	strade di progetto	raccordi e svincoli
AUTOSTRADA	---	---	---	150
1 ^a CATEGORIA	5*	40	60	90
2 ^a CATEGORIA	5*	35	45	60
3 ^a CATEGORIA	5*	25	35	35*
4 ^a CATEGORIA	5*	15	25	25*
ALTRE STRADE	5*	5*	5*	15*

(*) Larghezza stabilita dalle presenti norme.
NB: Con la dizione "altre strade" si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale.

La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura:

- dal limite strada per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare;
- dall'asse stradale per le strade di progetto;
- dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli.

4. Al fine dell'applicazione delle tabelle si intende per:

- limite della strada
è il confine della piattaforma stradale, intendendosi essa come l'area pavimentata costruita dalla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli più le relative banchine laterali ed escluse eventuali piazzole di sosta;
- asse stradale
è la linea centrale della carreggiata per le strade esistenti e da potenziare;
è la linea risultante dalla simbologia della strumentazione urbanistica per le strade da realizzare.

5. Qualora il Comune abbia approvato un progetto che definisca con precisione la posizione e l'assetto futuro delle strade da potenziare e di progetto, la larghezza delle fasce di rispetto diventa quella delle strade esistenti e si rileva sul progetto.

6. Nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è vietata qualsiasi edificazione, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale, costruzioni interrato secondo quanto stabilito dalla delibera della giunta provinciale n. 909 dd. 3 febbraio 1995, come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 dd. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 04 ottobre 2013 e dal regolamento edilizio urbanistico provinciale.

7. Le zone indicate nelle fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile e della superficie fondiaria, nel rispetto degli indici e dei parametri propri della zona definita dal P.R.G.

8. Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto di strade classificate o classificabili come esistenti, è ammessa la ristrutturazione e l'ampliamento dentro e fuori terra nel rispetto della destinazione urbanistica di zona, purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto di strade classificate o classificabili come di progetto o da potenziare, sono ammessi i seguenti interventi, nel rispetto della destinazione urbanistica di zona:

- a) ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, sempreché la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;
- b) demolizione e ricostruzione, purché, di norma, sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente.

Se non specificata dalla norma di zona, l'entità massima di ampliamento è determinata nella misura massima del 20% del volume lordo esistente. (art.3 c.6 lett. o bis) del regolamento urbanistico edilizio provinciale)

9. Per gli interventi da eseguire nelle fasce di rispetto stradale determinate dal presente strumento e specificate in tabella C, sono ammesse distanze inferiori a quelle stabilite in tabella, previo parere della Commissione edilizia comunale, nei seguenti casi:

- a) in zone soggette a piani attuativi per comprovati motivi tecnici di organizzazione urbanistica;
- b) nell'ampliamento di edifici esistenti, purché il nuovo volume non si avvicini alla strada più dell'allineamento dell'edificio esistente;
- c) nella nuova edificazione, allorché preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

10. Ai fini della tutela e della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi ove ritenuta indispensabile, sono comunque subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada.

11. I percorsi pedonali e ciclopeditoni aventi larghezza inferiore a m 3 o ricompresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati indipendentemente dall'indicazione della cartografia di PRG.

Nella loro realizzazione va comunque salvaguardata l'attività agricola e garantito l'accesso ai fondi.

I tracciati delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali individuati dalla cartografia del P.R.G. hanno valore orientativo per il loro andamento generale, da specificare in sede di progettazione.

ART. 52 - IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

1. Sono impianti tecnologici relativi ai vari sistemi delle telecomunicazioni, nel cui intorno le funzioni previste dalla cartografia di piano possono essere esercitate solo se compatibili con i vincoli posti dalla presenza dei ripetitori delle telecomunicazioni.

Le limitazioni sono finalizzate a preservare la popolazione dai campi elettromagnetici connessi al funzionamento dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisioni, come stabilito dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 attuativo della Legge n. 36/01 "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*".

ART. 53 - ELETTRICITÀ E METANODOTTI

1. Sono attrezzature tecnologiche a rete, rispettivamente destinate al trasporto ed alla

distribuzione dell'energia elettrica e del gas metano, la cui presenza è associata ad una fascia di rispetto dove le funzioni previste dalla cartografia del PRG possono essere esercitate solo se compatibili con i vincoli posti dalla presenza delle infrastrutture.

2. Per determinare la compatibilità con la presenza di elettrodotti si fa riferimento alla legge n. 36 del 22 febbraio 2001 con relativo decreto attuativo D.C.P.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generato dagli elettrodotti", nonché al D.Dirett. del 29.05.2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 05.07.2008, n.156, S.O. "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".

3. La costruzione di fabbricati in prossimità di elettrodotti deve necessariamente risultare compatibile con gli stessi ed, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici, di seguito specificata:

Legge n.36 del 22 febbraio 2001 (in G.U. n.55 del 7.3.2001), legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e relativo decreto attuativo emanato con D.P.C.M 8 luglio 2003 (in G.U. n.200 del 29.8.2003) recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (60Hz 50Hz) generati dagli elettrodotti.

La larghezza delle Dpa indicate in cartografia sono indicative e con riferimento alla condizione di media cautela presente nel tronco di linea considerato e quindi un'analisi puntuale potrebbe condurre a risultati diversi in base alla reale posizione del cavo ad al relativo amperaggio. Per tale ragione ogni progetto prossimo all'elettrodotto dovrà essere corredato dalla verifica tridimensionale della posizione del fabbricato rispetto alla fascia di rispetto, verificando che l'edificio non ricada all'interno della stessa.

4. La cartografia di PRG riporta gli elettrodotti che attraversano il territorio comunale di Telve di Sopra, associati ad una distanza di prima approssimazione (DPA) da perfezionare secondo quanto riportato al punto successivo.

Per le linee in alta tensione (AT = 132/150/220 kV) la distanza di prima approssimazione (DPA) è calcolata dall'Ente gestore/proprietario della linea in base alla norma di cui al punto precedente.

Per le linee in media tensione (MT = 15/20 kV) la distanza di prima approssimazione (DPA) è stata determinata in base ai criteri fissati dal documento Enel "Linea Guida per l'applicazione del § 5.1.3 dell'Allegato al D.M. 29.05.08", che suddivide le linee di media tensione nei seguenti tipi:

- B1. semplice terna con isolatori rigidi: DPA max = 4 m;
- B2. semplice terna mensola boxer: DPA max = 6 m;
- B3. semplice terna con isolatori sospesi: DPA max = 8 m;
- B4. semplice terna con isolatori sospesi su traliccio: DPA max = 10 m;
- B5. semplice terna a bandiera: DPA max = 7 m;
- B6. semplice terna - capolinea in amarro: DPA max = 7 m;
- B9. doppia terna con isolatori sospesi non ottimizzata: DPA max = 11 m.

Le distanze dovranno in ogni caso essere individuate sul campo con riferimento all'asse reale dell'elettrodotto.

5. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia che prevedano permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità degli elettrodotti dovranno preventivamente determinare la fascia di rispetto a garanzia del soddisfacimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.C.P.M. 8 luglio 2003. Tale fascia di rispetto, specificatamente riferita all'area dell'intervento, andrà richiesta all'ente gestore/proprietario della linea che provvederà a calcolarla secondo la metodologia di calcolo prevista dal D.Dirett. Del 29 maggio 2008.

6. Per i metanodotti fa riferimento il D.M. 24.11.1984 che istituisce lungo la rete del metanodotto una servitù di inedificabilità rapportata alla sezione della tubazione, derogabile solo dalla società concessionaria.

TITOLO VII: STRUMENTI ATTUATIVI DELLE PREVISIONI DEL PRG

ART. 54 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art.50 ~~comma 5 lettera a)~~ della L.P.15/2015, sono obbligatori i piani di lottizzazione quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 4 comma 3 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale. Le aree soggette a Piano di lottizzazione sono indicate cartograficamente nella tavole del PRG.
2. Il comune o soggetti privati possono in ogni caso promuovere la formazione di piani attuativi ai sensi dell'art.4 comma 2 del regolamento urbanistico edilizio provinciale.
3. All'entrata in vigore del regolamento edilizio provinciale, le aree di lottizzazione parzialmente edificate individuano i lotti inediti dai lotti edificati, demandando, con relativa individuazione cartografica alle specifiche disposizioni di cui all'art.33 aree residenziali di completamento e all'art .34 aree residenziali di nuovo impianto delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
4. Salvo diverse specifiche prescrizioni, sino all'approvazione dei piani di lottizzazione, sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza aumento di volume.
5. In presenza di particolari situazioni morfologiche o di documentati problemi idrogeologici, il piano di lottizzazione potrà modificare il piano di campagna mediante riporti di terreno.
6. I piani di lottizzazione possono prevedere, all'interno delle aree di loro pertinenza, distanze dalle costruzioni inferiori a quelle prescritte dalle norme di zona per comprovati motivi tecnici, con un minimo inderogabile di mt.8.00.
7. Per i piani attuativi già attivati, la cui convenzione sia ancora in essere, valgono le norme di PRG vigenti al momento della loro approvazione.

TITOLO VIII: VINCOLI IDROGEOLOGICI

ART. 55 - VINCOLI PREORDINATI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO

1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti alle disposizioni della Carta di Sintesi Geologica provinciale, approvata con deliberazione della G.P. n. 2813 del 23.10.2003 e s.m., e del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP), di cui al D.P.R. 15.02.2006 e s.m..

ART. 56 - VINCOLI PREORDINATI ALLA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti alle disposizioni della Carta delle Risorse Idriche provinciale, approvata con deliberazione della G.P. n. 2248 del 05.09.2008 e s.m..

TITOLO IX: PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

ART. 1 - DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento del P.R.G. alla normativa provinciale in

materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1339 dd. 01 luglio 2013 (Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. Qualora le disposizioni normative provinciali richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

ART. 2 - TIPOLOGIE COMMERCIALI E DEFINIZIONI

1. Per i fini di cui alle presenti norme, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla Del.G.P. n. 1339 dd. 01.07.2013 e s.m.i.. Ulteriori specificazioni sono contenute nel D.P.P. 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss.mm.. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 800.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.
2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di PRG, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento
4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.
4. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:
 - a) aree di servizio viabilistico
 - b) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui all'art.5;
 - c) aree per attrezzature e servizi pubblici;

- d) aree a verde privato e servizi alla residenza;
- e) fasce di rispetto.
- f) Riserve naturali provinciali e relative aree di valorizzazione.
- g) Siti di interesse comunitario.

ART. 4 - ATTIVITÀ COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a. esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b. esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale aventi carattere multifunzionale specificatamente individuate dal piano regolatore generale (art.40 delle presenti norme di attuazione) sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita per ogni merceologia.

ART. 5 - VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del PUP e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

ART. 6 – ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INGROSSO

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

ART. 7 - SPAZI DI PARCHEGGIO

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dei Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
 - a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri;
 - b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri.
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio.
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1).
5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

ART. 8 - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. All'esterno dei centri storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 9 - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 10 - AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA

1. Per l'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di

programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 11 - AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI OLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 12 - CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO IN EDIFICI ESISTENTI

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici esistenti, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Nell'ottica del risparmio del consumo del territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica e ambientale, per gli interventi finalizzati all'ampliamento di grandi strutture di vendita o delle medie strutture oltre la soglia dimensionale che utilizzano edifici dismessi da sottoporre a interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico e architettonico, insediati all'esterno degli insediamenti storici, si applica il punto 6.5, secondo periodo, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale".

ART. 13 - VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

TITOLO X: PRESCRIZIONI FINALI

ART. 57 - DEROGHE

2. Alle norme del P.R.G. potrà essere derogato nelle forme di legge, con riferimento al **TITOLO III** del capo VIII del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale **ed al TITOLO IV capo VI della L.P.15/2015.**

ART.58 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme, cessano di essere applicate le disposizioni contenute all'interno del precedente strumento urbanistico.
2. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
3. Ove necessario, ad integrazione delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, si applica il Regolamento Urbanistico-edilizio Provinciale.
4. Le modifiche apportate alla legge Urbanistica Provinciale L.P.15/2015 ed al Regolamento Urbanistico-edilizio Provinciale sono prevalenti sulle presenti Norme Tecniche di Attuazione e pertanto immediatamente applicabili.

ART. 59 – DISPOSIZIONI VINCOLANTI

1. Le aree edificabili stralciate su proposta del censito, in sede di variante o adeguamento del Piano Regolatore Generale fanno riferimento alla procedura di cui all'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15/2015 e sono individuate in cartografia con il simbolo di “specifico rimando normativo” che rinvia al presente comma. In questo caso, per un periodo minimo di dieci anni, il comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante. Successivamente al termine decennale la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie.
2. La cartografia di Piano contraddistingue le aree edificabili individuate ai sensi dell'art.18 della L.P.15/2015, con uno specifico riferimento normativo che subordina l'edificazione alle disposizioni di cui all'art.87 comma 4 della medesima legge provinciale – prima casa del richiedente.